N.23 NOVEMBRE 2025

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
11 novembre 2025

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

L'OPINIONE DI SAFE-HUB DELLE ECONOMIE CIRCOLARI
Leone XIV e la responsabilità di filiera 5

TESSILE
Filiera recupero tessili, EPR urgente per superare la crisi 7

VEICOLI
Veicoli a fine vita: mentre il dibattito settoriale infuria, il parlamento europeo prende posizionE 10

ECODESIGN
EPR ed ecodesign tessili, due sfide da affrontare congiuntamente 13

RAEE
RAEE, tra raccolta retail e strategie geoeconomiche 18

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

OMNIBUS
L'autunno caldo del Pacchetto Omnibus UE 22

SCARTI
Deposito incontrollato di scarti "tripartito" in tre figure delittuose 26

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIIFUTI
Spunta una nuova aggravante per azioni commesse da imprese 40

ECODESIGN
Il ruolo dell'ecodesign e la misurazione della circolarità nelle dichiarazioni sulla sostenibilità 48

TRANSIZIONE 5.0
Transizione 5.0, sui rifiuti speciali pericolosi calcolo per unità di prodotto 54

RIFIUTI
Rifiuti, le condizioni di legittimità per la fertirrigazione 58

SMALTIMENTO
Eternit, chiarimenti del Mase per la messa in sicurezza 60

RACCOLTA
Capsule di caffè, via libera alla raccolta semplificata 63

OltreilGreen24: il numero di questo mese

Giuliano Maddalena
Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

Sul tessile l'EPR sta scaldando i motori. Il Decreto Ministeriale uscirà nel **primo trimestre del 2026**: il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE lo ha confermato pubblicamente. A essere sottovalutato, spesso, è lo stretto legame economico-operativo tra l'EPR e le altre norme di circolarità imposte ai produttori. La tempestiva adozione dell'EPR, che il **tessile-moda *made in Italy*** chiedeva già dal 2021, avrebbe non solo dato impulso alla visione circolare della nostra industria nazionale, ma avrebbe anche salvato i player della raccolta e recupero dei rifiuti tessili dall'attuale collasso. Abbiamo parlato di questo e di altro ancora nei due articoli dedicati al tessile della presente edizione di *Oltre il green24*. SAFE-Hub delle Economie Circolari ha preparato un articolo anche sul nuovo **Regolamento europeo sui veicoli a fine vita**, che è ormai in dirittura d'arrivo e introdurrà importanti innovazioni sia sul lato della progettazione di prodotto che su quello del recupero. Vi offriamo infine un nostro approfondimento sul **fronte RAEE**, dove le recenti novità normative rivoluzioneranno il settore della raccolta, aprendo però scenari delicati da gestire.
Questo mese gli articoli propostici dalla redazione del Sole24ore sono ben 9. Raffaele Lupoli ne ha firmati due: il primo ricostruisce, in modo acuto ed interessante, le vicende e il quadro politico dell'ultimo **pacchetto Omnibus dell'Unione Europea**, pensato per semplificare le norme del Green Deal. Il secondo si focalizza sul **Regolamento UE sulla Deforestazione**, che avrà un forte impatto sul settore agro-alimentare.
Marco Belardi ci parla invece degli effetti del DM 24 luglio 2024 ("Transizione 5.0") sui **grandi generatori di rifiuti pericolosi**. Aldo Natalini ha scritto due articoli che illustrano e commentano aspetti specifici della **legge "Terra dei Fuochi"**, tra i quali il reato di combustione illecita di rifiuti, le aggravanti per i delitti commessi nell'ambito dell'attività d'impresa e la **tripartizione delle figure delittuose legate al deposito incontrollato di scarti**.
Mauro Calabrese di articoli ne ha firmati tre: uno sulla **semplificazione della**

raccolta di capsule di caffè, che ha ricevuto via libera dal MASE, uno dedicato al **chiarimento ministeriale sulle procedure per la gestione della messa in sicurezza permanente di aree inquinate** dove si sospetta la presenza di amianto, e l'ultimo riguardante una recente sentenza della Cassazione **sulla legittimità della pratica della fertirrigazione**. Infine, una riflessione del manager del riciclo **Giulio Bonazzi** su ecodesign e misurazione della circolarità nelle dichiarazioni sulla sostenibilità.

Buona lettura!
Giuliano Maddalena, Direttore di SAFE-Hub delle Economie Circolari

EDITORIALE

a cura di Giuliano Maddalena , Direttore di Safe – Hub delle Economie Circolari

L'OPINIONE DI SAFE-HUB DELLE ECONOMIE CIRCOLARI

LEONE XIV E LA RESPONSABILITÀ DI FILIERA

Il sistema economico internazionale, se non ha testa e non ha cuore, porta solo ad ingiustizie, esclusione sociale e danni ambientali. Ad affermarlo, in uno storico discorso pronunciato lo scorso 23 ottobre nella Sala Nervi del Vaticano, è **Papa Leone XIV**. Non una critica alla globalizzazione, la sua, ma piuttosto un accorato appello alla responsabilità. Citando il suo predecessore Benedetto XVI, Leone ha ricordato che "i **processi di globalizzazione**, se adeguatamente compresi e orientati, aprono possibilità senza precedenti di ridistribuzione su vasta scala della ricchezza a livello mondiale; se invece sono mal orientati, possono portare ad un aumento della povertà e delle disuguaglianze e potrebbero persino innescare una crisi globale".

Un esempio concreto di globalizzazione irresponsabile, e di "indifferenza strutturale" arriva dal Congo: "lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni dipende dai minerali che spesso si trovano nel sottosuolo dei Paesi poveri", ha sottolineato la principale guida spirituale dell'occidente. "Senza il **coltan** della Repubblica Democratica del Congo molti dei dispositivi tecnologici che utilizziamo oggi non esisterebbero. Tuttavia, **la sua estrazione dipende dalla violenza paramilitare, dal lavoro minorile e dallo sfollamento delle popolazioni"**.

"Il **litio** è un altro esempio: la competizione tra le grandi potenze e le grandi aziende per la sua estrazione rappresenta una grave minaccia alla sovranità e alla stabilità degli Stati poveri, al punto che alcuni imprenditori e politici si vantano di promuovere **colpi di Stato e altre forme di destabilizzazione politica**, proprio per mettere le mani sull'*oro bianco* del litio".

"I dinamismi del progresso vanno sempre gestiti attraverso un'**etica della responsabilità**, superando il rischio dell'idolatria del profitto e mettendo sempre l'uomo e il suo sviluppo integrale al centro", dice il Papa. "L'**umano** è al centro della visione di sant'Agostino di un'etica della responsabilità. Egli ci insegna come la responsabilità, specialmente nei confronti dei poveri e di coloro che hanno bisogni materiali, nasce dall'essere umani con i propri simili e, quindi, dal riconoscimento della nostra *comune umanità*".

Leone pone un occhio di riguardo agli esclusi, ai più poveri, a coloro che vivono alla periferia del sistema e sono spesso vittime della sua cecità. Raccogliendo l'eredità di Papa Francesco, il nuovo Papa promuove una ***Carità Cristiana*** (Amore) che non sia solo una faccenda tra privati ma **caratteristica fondante del sistema economico e sociale**. Sarà questa luce interna, se prenderà forza, a garantire i risultati di chi si sforza per promuovere filiere trasparenti, legali e giuste in ambito produttivo, sociale ed ecologico. **Non basta di per sé instaurare meccanismi utilitaristici** fondati sulla necessità di autonomia strategica, così come su azioni di responsabilità compiute con l'intento di soddisfare le istanze provenienti dall'elettorato e dal mercato. La dimensione utilitaristica delle filiere virtuose, seppur necessaria a garantirne sostenibilità economica, politica e commerciale, è, in fin dei conti, solo una struttura di tipo ingegneristico. A determinare la **direzione dei processi di trasformazione**, e a far sì che veri passi in avanti vengano fatti, sono invece il **cuore** e la **testa**, quest'ultima intesa come *discernimento*.
"Il normale discorso sulle cose nuove, con le loro potenzialità e i loro pericoli, omette ciò che accade alla periferia", segnala Leone XIV. "Dal centro c'è poca consapevolezza dei problemi che colpiscono gli esclusi, e quando se ne parla nelle discussioni politiche ed economiche, si ha l'impressione che si tratti di una **questione aggiunta quasi per dovere o in modo tangenziale**, se non trattata semplicemente come un danno collaterale. In effetti, alla fine dei conti" questi problemi "spesso rimangono in fondo alla lista delle priorità".
Un monito, quello del Papa, ma anche un segnale di speranza, che illumina il nostro lavoro quotidiano e lo riempie di significato.

TESSILE

FILIERA RECUPERO TESSILI, EPR URGENTE PER SUPERARE LA CRISI

In Italia i raccoglitori di rifiuti tessili urbani, uno per uno, **stanno sospendendo le operazioni nei Comuni dove svolgono il servizio**. Un'azione legittima, visto che non esistono più le basi economiche per continuare a lavorare. Una tragedia che era stata ampiamente annunciata, lo scorso 24 giugno, durante un convegno organizzato dagli operatori del settore presso la sede di Confcommercio a Roma. Diversamente da altre raccolte differenziate, dove chi raccoglie è pagato per prestare il servizio, i raccoglitori di rifiuti tessili operano tradizionalmente in modo gratuito, o addirittura riconoscono contributi economici alle aziende d'igiene d'urbana o ai Comuni del territorio. "Uno schema di servizio reso possibile dal **valore economico della frazione riutilizzabile**, che viene separata durante le operazioni di trattamento e poi rivenduta a canali di distribuzione della seconda mano che si trovano soprattutto all'estero", aveva sottolineato durante il convegno l'esponente di Assorecuperi Pietro Luppi. "Ma **oggi questo valore economico non c'è più**, e a meno che le condizioni del servizio non cambino non ci sono più i presupposti per proseguire".

LE CAUSE DELLA CRISI

Dettagli e cause dell'emergenza sono stati comunicati pochi giorni dopo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in una **relazione illustrativa** firmata dalle associazioni di categoria di raccoglitori e selezionatori. A

provocare il crollo verticale dei valori di mercato della frazione tessile, è stata una serie di fattori concomitanti:

- **Chiusura dei mercati di sbocco ucraino e russo**, in seguito alla guerra; i due paesi erano tra i maggiori compratori mondiali di abiti usati; inoltre, a) il conseguente aumento del costo del carburante ha aumentato l'incidenza dei costi di trasporto, b) in alcuni paesi di sbocco dell'abbigliamento usato, dove i panieri del consumo domestico sono particolarmente poveri, l'aumento del prezzo del grano ha determinato una riduzione della domanda di abiti usati con un effetto diretto sui prezzi finali;
- **Moratorie e restrizioni nei Paesi di destinazione**: in Asia ed Africa esiste una consolidata tendenza a imporre limiti o divieti all'importazione di indumenti usati, ritenuti responsabili della distruzione del tessuto produttivo locale. Tali restrizioni generano continue incertezze operative e bloccano i flussi commerciali;
- **Crollo della qualità dei prodotti raccolti**: l'espansione del modello "fast fashion", basato su abbigliamento a basso costo, alta rotazione e scarsa durabilità, ha fatto precipitare la qualità media dei capi presenti nei contenitori stradali. Sempre più materiali risultano non idonei al riutilizzo e non riciclabili;
- **Criticità emergenti nei mercati di destinazione**: i clienti esteri – spesso importatori in Africa, Europa dell'Est e Asia – richiedono tempi di pagamento più lunghi o non saldano affatto gli ordini, riducendo drasticamente il flusso di liquidità dei selezionatori, che restano esposti finanziariamente.

A causa di questi fattori **il valore della frazione riutilizzabile è crollato fino al 70% rispetto ai livelli pre-2020**, con effetti devastanti sull'intera filiera del recupero. Ad aggravare la situazione degli operatori italiani, i **contributi economici pubblici o dei produttori ricevuti dai raccoglitori di altri paesi europei**; grazie a questa iniezione di fondi, i raccoglitori di questi altri paesi offrono agli impianti di selezione abiti usati a prezzi molto più bassi di quelli che i raccoglitori nostrani riescono ad applicare.

"Lo scenario di catastrofe era nell'aria già da tempo", spiega il **Vicedirettore di Confindustria Moda Mauro Chezzi**. "Nel novembre 2021 Confindustria Moda, con l'invio di un articolato e documentato position paper, aveva allertato l'allora Ministero della Transizione Ecologica delle inevitabili conseguenze dei megatrend di impoverimento della qualità dei rifiuti, chiusura dei mercati di sbocco e saturazione dei canali di simbiosi industriale. Con un atto poco comune nel settore industriale, il tessile-moda *made in Italy* aveva dichiarato di essere pronto a sobbarcarsi fin da subito l'onere finanziario ed organizzativo di un regime EPR. Se i produttori fossero stati ascoltati, molte piccole imprese del settore, portatrici di preziosi asset e know-how, avrebbero evitato la crisi o il fallimento".

I PROSSIMI PASSI

Dopo l'istituzione, a settembre, di un **tavolo di crisi con tutti gli stakeholder**, lo scorso 24 ottobre il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, l'Ing. Laura D'Aprile, ha finalmente annunciato, pubblicamente, di fronte alla platea del *Venice Sustainable Forum*, che nel primo trimestre del 2026 entrerà in vigore il regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) del settore tessile-moda, in virtù del quale le perdite delle filiere del recupero saranno coperte dai contributi ambientali dei produttori. "Lo schema di regolamento è già stato sottoposto alle associazioni di settore e concertato col ministero delle Imprese", ha dichiarato la D'Aprile, "ed è nella fase di ultima revisione da parte degli uffici legislativi". La dirigente ha anche ribadito che il Ministero, prendendo spunto dai provvedimenti del governo francese, sta lavorando a un **intervento per contrastare l'invasione dell'ultra fast fashion**, che è una delle principali cause del collasso economico del settore dei recuperatori.

Le dichiarazioni della D'Aprile sono state accolte con estremo favore dai **consorzi di produttori**, che in Italia si sono costituiti già a partire dall'introduzione obbligatoria della raccolta differenziata dei tessili, il primo gennaio 2022, e che ormai da tempo sono pronti ad operare. È "**fondamentale una tempestiva adozione del decreto per garantire competitività e sostenibilità al sistema**", si legge in una nota diffusa il 28 ottobre dai consorzi Retex.green, RE.CREA, Cobat Tessili, Ecotessili, EPR Italia e Redress. I Consorzi, si legge nella nota, "sono pronti a fare la loro parte anche in termini di **nuovi investimenti** e sottolineano come un **quadro normativo stabile, coerente e pienamente operativo** sia fondamentale per garantire una gestione efficiente dei rifiuti tessili e consolidare la leadership nella sostenibilità della filiera nazionale, a patto che tale cornice regolatoria venga celermente definita. Infatti, in un quadro europeo che impone target sempre più ambiziosi e in un contesto internazionale ad alto tasso di competitività, la mancanza di regole definite ha finora rallentato la creazione dei nuovi sistemi di raccolta e riciclo, con **ripercussioni sulla competitività delle imprese italiane** rispetto ai Paesi già attivi sul fronte EPR. I Consorzi, e le imprese da essi rappresentate, ribadiscono pertanto l'importanza della **tempestiva pubblicazione del decreto per l'EPR dei prodotti tessili**, essenziale per pianificare investimenti, innovare i processi, adottare le migliori best practice in termini di tracciabilità e trasparenza della gestione dei rifiuti, ma soprattutto allinearsi agli obiettivi di economia circolare delle strategie unionali".

VEICOLI

VEICOLI A FINE VITA: MENTRE IL DIBATTITO SETTORIALE INFURIA, IL PARLAMENTO EUROPEO PRENDE POSIZIONE

Lo scorso 9 settembre il Parlamento Europeo ha adottato con 431 voti a favore, 145 contrari e 76 astensioni, la propria posizione sul testo di nuovo **Regolamento dedicato ai Veicoli a Fine Vita (ELV)**, che per facilitarne il massimo recupero riguarderà non solo la mera gestione del rifiuto ma l'intero ciclo di vita del veicolo, a partire dalla sua progettazione. Avendo il Consiglio Europeo già adottato la propria posizione all'inizio dell'estate, si prevede che i negoziati interistituzionali procederanno rapidamente, garantendo in tempi brevi l'entrata in vigore del Regolamento. Le istituzioni europee sono chiamate ad assumere le loro posizioni nel bel mezzo di un dibattito settoriale che non è affatto semplice.

LE PRESCRIZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO

Il Regolamento, che è frutto di una concertazione durata oltre due anni, introdurrà **norme specifiche per tutti i veicoli** (con l'eccezione dei veicoli per uso speciale, dei veicoli progettati e costruiti per l'uso da parte delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei servizi medici di emergenza, e dei veicoli di particolare interesse storico e culturale).

I nuovi veicoli dovranno essere progettati in modo da consentire la **facile rimozione del maggior numero possibile di parti e componenti** da parte degli impianti di trattamento autorizzati, per favorire la loro sostituzione, riutilizzo, riciclaggio, rigenerazio-

ne o ricondizionamento, ove tecnicamente possibile. Gli eurodeputati chiedono che la plastica utilizzata in ogni nuovo tipo di veicolo contenga almeno il **20% di plastica riciclata entro sei anni dall'entrata in vigore delle norme**. L'obiettivo salirà a un 25% entro 10 anni dall'entrata in vigore, sempre e quando il mercato offra quantità sufficienti di plastica riciclata a **prezzi non eccessivi**. In seguito alla realizzazione di uno studio di fattibilità, dovranno essere introdotti obblighi di contenuto riciclato anche per l'acciaio e per l'alluminio e le sue leghe. Gli eurodeputati chiedono anche una **migliore distinzione tra veicoli usati e veicoli a fine vita**, con un divieto di esportazione per quelli considerati veicoli a fine vita.
Tra le richieste più importanti, l'introduzione della **Responsabilità Estesa del Produttore** entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento: i produttori saranno vincolati a coprire i costi di raccolta e trattamento dei veicoli giunti a fine vita.

IL DIBATTITO SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-INDUSTRIALE

In una nota diffusa dopo il voto del 9 settembre, i correlatori **Jens Gieseke** (PPE, tedesco), della commissione Ambiente, e **Paulius Saudargas** (PPE, lituano), della commissione Mercato interno, hanno dichiarato che "Il Parlamento sostiene l'economia circolare nel settore automobilistico", promovendo "la sicurezza delle risorse, proteggendo l'ambiente e garantendo la sostenibilità". I due correlatori hanno voluto precisare che **per evitare di sovraccaricare il settore" sono stati fissati "obiettivi realistici" e sono stati garantiti "una minore burocrazia e una concorrenza leale**". Precisazioni necessarie, data la situazione di conclamata crisi in cui versa il settore automotive europeo. Una crisi che, secondo le associazioni di categoria, dipende in misura importante dal modo inaccurato con cui sono state impostate le politiche europee del *Green Deal*.
"Le istituzioni europee, nella nuova legislatura Von Der Leyen, puntano a mantenere la rotta verso decarbonizzazione e circolarità imboccata con forza dalla precedente legislatura, ma con **maggiore attenzione alle esigenze strategiche, operative e commerciali dei settori industriali comunitari**, che non possono sopportare il carico di norme contraddittorie o penalizzanti in questa fase di difficoltà geopolitica, geoeconomica e di mercato", spiega il **Direttore di SAFE-Hub delle Economie Circolari Giuliano Maddalena**.
"Transizione ecologica e protezione dell'industria comunitaria non sono due aspetti che vanno in divergenza: al contrario, possono essere **integrati efficacemente e sostenersi a vicenda**. L'unica via possibile è essere flessibili in quanto a soluzioni tecnologiche, e mantenere il dialogo tecnico sempre aperto. Con la Responsabilità Estesa del Produttore, le case automobilistiche avranno qualche onere in più, ma anche **maggiore controllo su anelli strategici di filiera che fino ad oggi, in molti casi, sono stati sottovalutati**. Il recupero dei rifiuti è un'inesauribile miniera di minerali e materiali, che va sfruttata appieno ai fini dell'autonomia strategica".
Una pietra miliare del dibattito settoriale è stata posta lo scorso 26 settembre, in

occasione del Salone dell'Auto a Torino, dove **UNRAE** (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha organizzato una tavola rotonda con gli esponenti di altre associazioni di categoria del settore automotive. Un confronto culminato nella sottoscrizione di una **lettera indirizzata a tutte le Istituzioni competenti**, a cominciare dal Presidente del Consiglio.
"Il documento", si legge in una nota diffusa da UNRAE, "sottolinea la necessità di considerare il rilancio del settore come una priorità a livello nazionale" mettendo in evidenza "la **gravità eccezionale della crisi in atto**, caratterizzata da un mercato drammaticamente al di sotto dei livelli pre-pandemia, una produzione nazionale ridotta ai minimi storici, un parco circolante in rapido invecchiamento e una transizione energetica in fase di stallo". UNRAE riferisce che in Italia la quota di veicoli elettrici è oltre quattro volte inferiore alla media degli altri Paesi Europei".
Tra gli **interventi richiesti nel documento** ci sono la semplicità, chiarezza e strutturalità delle misure pubbliche incentivanti, un piano nazionale per le infrastrutture di ricarica ed alimentazione dei veicoli, regimi fiscali favorevoli per le auto aziendali, sostegno alla filiera industriale e artigianale italiana, e valorizzazione culturale dell'automobile e del trasporto su gomma.

L'INIZIATIVA DI ITALIA E GERMANIA

In Europa le case automobilistiche storiche insistono sulla salvaguardia dei **motori endotermici**, che non andrebbero sacrificati in favore dei veicoli elettrici come previsto dagli obiettivi europei per il 2035, ma riconvertiti all'uso di **e-fuel e biocarburanti** che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Una richiesta che si riflette nella presa di posizione dei **governi italiano e tedesco**, che lo scorso 6 ottobre hanno inviato una lettera congiunta alla Commissione Europea chiedendo un cambio di rotta per il settore. "Con una posizione comune e chiara" ha dichiarato il **Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso** "indichiamo insieme la via per una transizione verde che sia davvero sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, superando le gabbie ideologiche del Green Deal".
A commentare la posizione comune di Italia e Germania anche il cancelliere tedesco **Friederich Merz**, durante un incontro con i leader dell'industria automotive nazionale tenutosi pochi giorni dopo l'invio della lettera. "Farò pressione affinché nell'Unione Europea vengano prese decisioni che consentano un **progresso tecnologico completo e la neutralità climatica**", ha dichiarato Merz ai giornalisti. "Non con una data sul calendario che non possiamo raggiungere, il che è irrealistico, ma con una prospettiva chiara che apra anche le necessarie prospettive future per le aziende in Germania".

ECODESIGN

EPR ED ECODESIGN TESSILI, DUE SFIDE DA AFFRONTARE CONGIUNTAMENTE

La transizione ecologica va avanti, e impone alle imprese del settore tessile-moda una quantità di obblighi e adempimenti di fronte ai quali chiunque, a primo impatto, si sentirebbe soverchiato. Alla rivoluzione della **Responsabilità Estesa del Produttore** (EPR) si sommano le prescrizioni su **Ecodesign, Passaporto Digitale, gestione ecologica dell'invenduto**. C'è poi da sorvegliare costantemente la **lista Reach delle sostanze chimiche bandite**, che si ingrossa di anno in anno. E, come se non bastasse, i vincoli e le sanzioni relativi alla **gestione dei rifiuti aziendali** diventano sempre più pressanti e stringenti.
"L'unico modo per avanzare efficacemente in questo contesto è integrare la circolarità nella propria visione strategica e di sviluppo", commenta **Mauro Chezzi, referente di Confindustria Moda presso il consorzio di produttori Retex.green**, nato nel 2022 per gestire collettivamente la responsabilità estesa del produttore e le altre sfide di circolarità. "Procedere da soli in questo cammino ovviamente è possibile, però costa molto. Grazie alla **dimensione consortile**, invece, tutto diventa più semplice ed efficiente, perché i costi vengono integrati in economie di scala. Se poi l'organismo collettivo rappresenta una rete di imprese accomunate dalla stessa visione strategica, allora è possibile integrare tutte le azioni di circolarità in un unico sistema efficiente, dove **l'unità fa la forza** e gli adempimenti ed obblighi possono essere affrontati in logica di business".

IL NUOVO SCENARIO

L'EPR del tessile è ormai alle porte. Lo scorso 10 settembre il Parlamento europeo ha adottato un'importante **modifica della Direttiva quadro sui rifiuti** (Direttiva UE 2025/1892 che modifica la direttiva 2008/98/ce relativa ai rifiuti), che obbliga gli Stati Membri a introdurre **regimi di EPR tessile** entro e non oltre il 17 giugno 2027. La modifica introduce nella Direttiva quadro sui rifiuti gli articoli **22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies**, rispettivamente dedicati alle caratteristiche generali dei regimi EPR per i prodotti tessili, al Registro dei produttori del settore, agli organismi collettivi incaricati dell'adempimento dell'EPR tessile, e al modo di gestione dei tessili di scarto.

Tra i punti chiave l'**obbligo per i produttori di coprire i costi relativi a**:

1. la raccolta dei prodotti tessili usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio
2. il trasporto dei prodotti usati e di scarto raccolti ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo, e delle operazioni di riciclaggio;
3. la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei prodotti usati e dei rifiuti raccolti
4. la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalle suddette operazioni, da parte di soggetti dell'economia sociale e di altri soggetti appartenenti al sistema di raccolta.

La copertura di tali costi, a discrezione degli Stati Membri, potrà riguardare ***anche i tessili conferiti nel rifiuto indifferenziato***.

I produttori dovranno inoltre:

a. compiere indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati, per dimensionare e caratterizzare la presenza di rifiuti tessili;
b. diffondere informazioni, anche attraverso campagne di informazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresa la riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili;
c. raccogliere dati da comunicare alle autorità competenti;
d. sostenere azioni di ricerca e sviluppo riguardanti la progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili e promuovere le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra.

L'**Italia non aspetterà il 2027 per introdurre il proprio regime EPR tessile**: lo scorso 24 ottobre, in occasione del *Venice Sustainable Fashion Forum* organizzato da Confindustria Moda, il **Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE**, l'Ing. **Laura D'Aprile**, ha confermato che il cronoprogramma governativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede l'entrata in vigo-

re dell'EPR tessile italiano **entro il primo trimestre 2026**, ed ha assicurato che questa tempistica verrà rispettata. La fase di concertazione tra gli stakeholder si è conclusa, e il testo finale del Decreto è al vaglio degli uffici legislativi dei due Ministeri coinvolti (MASE e MIMIT).
Parallelamente, la Commissione Europea sta consultando gli stakeholder per redigere gli **Atti Delegati** che porranno, nel dettaglio, prescrizioni e criteri relativi alla progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, ai sensi del **Regolamento UE "Ecodesign" 2024/1781**. Il percorso sull'Ecodesign è marcato dal **Piano di Lavoro 2025-2030** adottato dalla Commissione Europa lo scorso aprile, che pone il settore tessile-moda in cima alle priorità, e punta ad armonizzare gli adempimenti della progettazione con quelli del *labeling*. Entro il 2030 i prodotti dovranno contenere materiali riciclati, essere tecnicamente durevoli e facilmente riparabili, e dopo essere diventati rifiuti, dovranno essere adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Sul piano della tracciabilità, avrà una fondamentale importanza l'applicazione di un **passaporto digitale** su ogni prodotto, che consentirà l'accesso ai dati in base alla necessità di conoscenza di imprese, consumatori e autorità pubbliche, sulla base di standard internazionali aperti e non proprietari. Anche su questo fronte, la Commissione sta preparando Atti Delegati specifici, che porranno particolare attenzione al ciclo dei rifiuti e alle sostanze chimiche che compongono il prodotto, in base alle indicazioni del Regolamento REACH.
"Confindustria Moda, grazie al suo ruolo di leadership nell'associazione di categoria **Euratex**, sta seguendo passo passo la concertazione degli Atti Delegati relativi alla progettazione dei prodotti, al passaporto digitale e alle altre norme europee di circolarità, per fare in modo che le prescrizioni risultanti siano ambientalmente efficaci ed operativamente fattibili", riferisce Mauro Chezzi.

LA SOLUZIONE È *FARE MATCH*

A spiegare il **servizio chiavi in mano** offerto da Retex.green ai produttori del tessile-moda è **Massimiliano Marin, manager di SAFE-Hub delle Economie Circolari**, l'organismo incaricato da Retex.green di costruire, coordinare e monitorare le filiere del recupero dei rifiuti: "**non ci occupiamo solo di risolvere gli adempimenti legali-amministrativi dell'EPR**, ma andiamo molto più in là portando soluzioni di circolarità a tutto campo".
"L'unione tra Retex.green e Safe-Hub delle Economie Circolari ha generato una rete di imprese estremamente ampia, che somma il grande circuito di produttori del tessile-moda che ruota attorno al made in Italy a quello dei raccoglitori e recuperatori di rifiuti qualificati da SAFE. In entrambi i casi, il circuito non si limita ai confini nazionali ma si estende in tutta Europa e anche oltre. Grazie

a questa grande comunità d'imprese, riusciamo a creare ***match* personalizzati, rispondenti a tutte le esigenze**. Il match più importante è quello tra l'avvio al riciclo delle materie secondarie, non solo post-consumo ma anche derivanti dai processi produttivi delle aziende, e l'esigenza dei produttori di porre contenuto riciclato nei loro prodotti in un'ottica di ecodesign". "**Analizziamo le merceologie in output e quelle in input**, ossia l'offerta e la domanda di materie seconda-rie, e accompagniamo le imprese a rendere operativi i processi, verificando la conformità a livello normativo e contribuendo, quando necessario, allo sforzo di innovazione tecnologica. In questo modo **EPR, gestione dei rifiuti aziendali ed Ecodesign diventano un tutt'uno integrato ed efficiente**".

"Un altro grande match è quello tra adempimenti di circolarità e obblighi formali di gestione dei rifiuti. Il recente **provvedimento *terra dei fuochi*** emanato dal Governo introduce **sanzioni penali per piccole irregolarità di gestione che fino a oggi erano punite con semplice contravvenzione**. Questo suscita un'ovvia preoccupazione tra le imprese che, a qualsiasi titolo, debbono gestire dei rifiuti; i nostri soci però non si devono preoccupare, perché offriamo loro assistenza tecnica continua e sistemi di tracciabilità rigorosi e inequivocabili, che offrono garanzie sulla destinazione dei rifiuti e pongono le imprese consorziate **al riparo da qualsiasi rischio**.

I servizi offerti da Retex.green ai suoi associati non si fermano qui. "**Con il servizio WE&EU**", riferisce Marin, **"assistiamo i *brand* anche all'estero**, fornendo supporto alla compliance EPR in altri Stati europei e non solo. Il nostro network internazionale di specialisti offre consulenza legale e normativa personalizzata, e assistenza su scadenze, registrazioni e adempimenti".

"Organizziamo poi, su richiesta, **raccolte dirette negli store nazionali**, per i capi a fine vita conferiti dai consumatori. Un servizio personalizzabile per *brand*, canali e target, che mira a stabilire ***touchpoint* di sostenibilità tra marca e cliente**".

"Recuperiamo valore dalle **rimanenze di magazzino** ritirando e gestendo gli stock invenduti, obsoleti o fallati, assistendo le aziende alla distruzione certificata, sicura e controllata dei capi logati, offrendo tracciabilità e reportistica per una gestione trasparente di queste rimanenze, e prendendoci carico della rottamazione fiscale". "Siamo all'avanguardia anche sul **Riutilizzo**, ambito di assoluta priorità ambientale che stiamo seguendo e monitorando fino agli **ultimi e più remoti anelli di filiera**".

"In sintesi", conclude Massimiliano Marin, "accompagniamo i produttori a risolvere ogni loro preoccupazione legata agli adempimenti e alle procedure di circolarità e di gestione dei rifiuti. E **quando il campo è sgombrato da ogni preoccupazione, ansia e affanno, allora subentra la serenità per ragionare in logica di business**".

"Agire in modo coordinato all'interno di un **tessuto industriale vivo** è l'elemen-

to che fa veramente la differenza, perché **trasforma gli oneri in opportunità**", aggiunge Mauro Chezzi. "La differenza tra Retex.green e i consorzi EPR di vecchia impostazione è sostanziale. Noi **non siamo semplici passacarte** che riscuotono soldi dai produttori per girarli ai recuperatori. Noi conduciamo le imprese di tutta la filiera tessile/moda a diventare protagoniste dei nuovi scenari di circolarità".

RAEE

RAEE, TRA RACCOLTA RETAIL E STRATEGIE GEOECONOMICHE

Un'ulteriore modifica alle regole del ritiro dei RAEE nei punti retail è entrata in vigore lo scorso 9 ottobre**. La Legge 147/2025 modifica il DL 49/2014 sulla gestione dei RAEE** introducendo due importanti novità per i venditori al dettaglio di apparecchi elettrici ed elettronici.
A farne un'efficace sintesi è il CDC RAEE:
La prima novità "riguarda l'introduzione di un'ulteriore **semplificazione della raccolta dei RAEE**: al momento della consegna a domicilio dell'apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l'apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente".
La seconda novità "riguarda l'imposizione di **sanzioni amministrative pecuniarie** ai distributori che non registrano sul portale del CdC RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini...) dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al CdC RAEE i quantitativi di RAEE movimentati. L'importo delle sanzioni va dai 2.000 ai 10.000 euro, mentre per l'inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni le sanzioni sono ridotte della metà".
Già un anno fa, con la **Legge 166/2024**, le regole del ritiro presso i retail erano state modificate, da un lato obbligando i distributori retail, compresi quelli che vendono a distanza, a "**informare i consumatori sulla gratuità del ritiro** con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito

internet", e dall'altro **allentando requisiti e procedure formali legati alla loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti** (niente più iscrizione alla categoria 3 bis dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per chi gestisce i depositi preliminari presso il retail, nessuna compilazione di registri cronologici di carico e scarico, nessuna iscrizione al RENTRI, e obbligo di iscrizione all'Albo decaduto anche per i trasportatori che operano per conto dei distributori retail, che come documento di trasporto possono usare un semplice DDT).

UNA SITUAZIONE DELICATA

"Ora i punti retail si trovano in una situazione delicata" avverte il **manager di SAFE-Hub delle Economie Circolari Marco Ferracin**. "La nuova legge, introducendo sanzioni per chi non adempie agli obblighi legati al ritiro dei RAEE portati dai cittadini/consumatori, aumenterà di certo il livello della loro adesione al sistema: un'adesione che fino a oggi è stata bassissima, inferiore al 10%. Ma lo scarso livello di tracciabilità e controllo di chi trasporta i rifiuti dai loro depositi preliminari agli impianti, **incrementa il loro livello di rischio**, perché in caso di irregolarità verranno reputati responsabili".
"Nel 2024, quando è uscita la Legge 166 ci siamo subito resi conto dello scenario di rischio, e abbiamo aggiornato il nostro servizio **EasyRaee Home**", riferisce l'esponente di SAFE-Hub delle Economie Circolari. "Il servizio è a disposizione di tutti i distributori che non vogliono correre il rischio di deviazioni illecite del rifiuto. **Distributori con punto vendita fisico, e anche distributori online**. I loro trasportatori vengono sottoposti a **rigorose procedure di controllo e tracciabilità**; procedure che oggi vanno ben oltre i vincoli di legge, ma rendono sicura e priva di rischi la gestione del rifiuto, garantendo non solo la legalità della filiera ma anche i suoi benefici ambientali. La chiave del sistema EasyRaee è il suo **software di tracciabilità**, che abbiamo disegnato per dare conto del percorso e delle caratteristiche di ogni singolo trasporto; uno strumento semplice ma efficiente, che negli ultimi anni abbiamo avuto modo di rodare sulle nostre filiere. I retailer che aderiscono a EasyRaee Home ricevono formati di contratto, di lettere d'incarico e di DDT conformi al nuovo quadro normativo, e vengono assistiti nell'iscrizione al CDC RAEE; grazie al nostro software hanno la possibilità di rendicontare in maniera automatica al CDC RAEE i rifiuti raccolti".
"Sul lato della partecipazione cittadina ai corretti sistemi di raccolta, i Consorzi **Ecoped e Ridomus** dell'Hub SAFE hanno sviluppato una app scaricabile gratuitamente chiamata MYRAEE, la cui validità è stata riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. **Myraee** aiuta i cittadini a riconoscere, riparare e conferire correttamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche".

I DRIVER DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA SULLE RACCOLTE RAEE

"La raccolta differenziata dei RAEE presso i punti retail, così come quella che avviene presso i centri di raccolta comunali, è destinata ad aumentare notevolmente. **Si tratta**

solo di una questione di tempo", commenta Marco Ferracin. "I driver che spingono i legislatori a promuovere le raccolte sono infatti molto potenti, e marcano una **tendenza irreversibile**. Il primo driver, il più ovvio, è la necessità di rispettare gli **obiettivi di recupero dei RAEE imposti dall'Europa**. L'Italia nel luglio del 2024 è stata oggetto dell'avvio di una procedura d'infrazione, e i provvedimenti della Legge 166 sono un primo tentativo di reagire a questa procedura".

"Il secondo driver, anch'esso molto rilevante, è la **sentenza di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato italiano, per non aver adottato misure efficaci per contrastare il fenomeno della Terra dei Fuochi**; la Legge 147/2025 è, prima di ogni altra cosa, un tentativo di reprimere i flussi paralleli, ossia la gestione impropria e non tracciata dei rifiuti, per evitare che essi vengano smaltiti illecitamente, con roghi od altri sistemi criminali. Nel caso dei RAEE questo è un punto davvero sensibile, perché le filiere che agiscono al di fuori dei regimi EPR, proprio a causa della loro irregolarità, sono economicamente più competitive, e quindi riescono a deviare una parte considerevole del raccolto facendo sì che gli obiettivi europei non vengano raggiunti; gli operatori di queste filiere riconoscono compensi a chi consegna loro il materiale, valorizzano le materie più pregiate e scartano quelle che non gli interessano. In questo modo, riescono a intercettare più del 60% dei RAEE raccolti, lasciando uno scarso 40% ai sistemi formali".

"Il terzo driver, che in prospettiva è quello più decisivo, sono gli obiettivi di **autonomia strategica dell'Unione Europea**. Il Regolamento UE sulle Materie Prime e Strategiche considera il riciclaggio proveniente dalle raccolte differenziate come uno strumento per **ridurre la dipendenza delle nostre industrie dalle importazioni extraeuropee**. In questa fase geopolitica e geoeconomica turbolenta ed imprevedibile, ridurre la dipendenza dai paesi extraeuropei è una questione vitale. A fine ottobre Ursula Von Der Leyen ha annunciato un altro importante passo in questa direzione: il **Piano RESourceS**, che unificherà gli sforzi dell'Unione sulle Terre Rare, e che si fonda in gran parte su politiche industriali di ampia portata che mirano ad aumentare il riciclaggio dei minetali chiave fino ai massimi livelli possibili; in parallelo, nel quadro di quella che potrebbe essere definita la disputa geoeconomica del secolo, la Cina sta limitando l'esportazione delle materie critiche e strategiche per mettere in difficoltà la nostra produzione industriale".

"Tutti i driver portano a una sola necessità: **ricondurre il totale del flusso raccolto alle filiere controllate e tracciate gestite dai consorzi EPR**, le uniche in grado di garantire risultati dimostrabili di recupero, evitando gli smaltimenti illeciti e incrementando la disponibilità di materie critiche e strategiche per l'industria dell'Unione".

"Oggi, come non mai, **il microcosmo delle nostre raccolte differenziate è strettamente legato a sfide storiche decisive e di primaria importanza per il nostro futuro**", conclude il manager dell'Economia Circolare.

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

OMNIBUS

L'autunno caldo del Pacchetto Omnibus UE

Raffaele Lupoli

È un braccio di ferro più duro del previsto quello in corso dentro le istituzioni europee su cosiddetto Pacchetto Omnibus, proposto all'inizio dell'attuale legislatura europea dalla presidente Ursula von der Leyen per "semplificare" una parte rilevante dell'impalcatura normativa del Green Deal, frutto della passata legislatura. Il 22 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha annunciato che gli eurodeputati voteranno a novembre sulla proposta di semplificazione delle norme in materia di sostenibilità e due diligence. Il mandato adottato dalla Commissione giuridica (JURI) il 13 ottobre è stato respinto in Aula: 309 voti favorevoli, 318 contrari e 34 astensioni. Ora la discussione sarà riaperta alla plenaria di Bruxelles del 13 novembre, con l'obiettivo di «finalizzare la legislazione entro la fine del 2025».
Dietro questo voto si nasconde una tensione di fondo che attraversa tutto il dibattito europeo: come conciliare la semplificazione amministrativa e la competitività industriale con gli obiettivi ambiziosi del Green Deal e in particolare di due direttive, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, o CS3D) sulla tutela dei diritti umani e ambientali lungo la filiera delle grandi imprese e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sull'obbligo di rendicontazione della sostenibilità.

Lo "stop-the-clock": rinviare per semplificare?
Il pacchetto di revisione, noto come Omnibus I, è parte di un insieme più ampio di iniziative legislative di "snellimento" proposte dalla Commissione europea nel febbraio 2025. Il suo obiettivo dichiarato è ridurre la complessità e gli oneri burocratici per le imprese, ma senza – almeno in teoria – compromettere la sostanza delle politiche ambientali e sociali. Parallelamente al dibattito parlamentare, il Consiglio dell'UE ha avviato un meccanismo di "stop-the-clock", che consiste nel rinviare l'entrata in vigore di alcune norme particolarmente onerose in materia di sostenibilità.
Un caso emblematico riguarda il Regolamento sulle batterie sostenibili, approvato nel 2023, che prevedeva per i produttori obblighi stringenti di due diligence lungo la filiera. Il 18 luglio 2025 il Consiglio ha adottato un atto che

sospende per due anni l'applicazione di tali obblighi – spostandoli dal 2025 al 18 agosto 2027 – e ha previsto la pubblicazione di linee guida operative almeno un anno prima dell'entrata in vigore.
Le motivazioni ufficiali del Consiglio si concentrano su problemi pratici: «Sono stati identificati diversi ostacoli nel processo di autorizzazione degli organismi di verifica indipendenti», si legge nella nota. In sostanza, le imprese non sono ancora pronte ad applicare i nuovi standard, e la sospensione consentirà di evitare "colli di bottiglia" normativi e "incertezze giuridiche".
L'iniziativa rientra, come accennato, nel quadro più ampio della revisione delle direttive CSRD e della CS3D, con l'obiettivo – secondo il Consiglio – di «rafforzare la competitività europea semplificando gli obblighi di rendicontazione e limitando l'effetto a cascata sulle PMI»

Cosa prevede il pacchetto Omnibus
Il pacchetto Omnibus – che interviene su CSRD, CS3D e Tassonomia UE – riduce significativamente il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione e di due diligence fino a escludere circa l'80% delle aziende inizialmente coinvolte dalla CSRD, passando da 50.000 a circa 10.000 aziende europee.
Tra le modifiche principali:

- Innalzamento delle soglie di applicazione della CS3D: la due diligence verrebbe applicata solo a imprese con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato annuo.
- Un punto nodale è che la versione del testo approvata dalla commissione JURI all'Europarlamento non prevede una responsabilità civile a livello europeo: i danni dovuti al mancato rispetto degli obblighi di due diligence dovranno essere perseguiti secondo le leggi nazionali, senza una normativa unitaria e armonizzata.
- Innalzamento delle soglie di applicazione della CSRD: le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere solo quelle con almeno 1.000 dipendenti in media e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro.
- Riduzione dei data points nel reporting di sostenibilità, semplificando la compilazione dei bilanci ESG;
- Rinvio dell'audit di conformità ("reasonable assurance") per i bilanci di sostenibilità;
- Facoltatività della Tassonomia UE per molte imprese: PMI quotate aziende non finanziarie di medie dimensioni non saranno più tenute a dichiarare il grado di allineamento delle loro attività ai criteri della Tassonomia. Potranno farlo su base volontaria, se lo riterranno utile per la trasparenza verso investitori o clienti.

Queste modifiche vengono presentate dalla Commissione come parte della strategia “Beyond Growth” e del nuovo Industrial Deal europeo, volto a «ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2030». Tuttavia, il rischio – sottolineano esperti e ONG – è che sotto il nome di “semplificazione” si nasconda un deregulation drift, una deriva verso l’allentamento sostanziale delle politiche di sostenibilità.

Le ragioni delle istituzioni e le critiche di scienza e Ong

Dal punto di vista delle istituzioni europee, la semplificazione ha una logica precisa. In un contesto geopolitico segnato dalla concorrenza industriale di Stati Uniti, Cina e altri attori globali, l’UE teme che una regolamentazione troppo rigida possa penalizzare la sua industria. L’obiettivo, spiega il Consiglio, è quindi “smooth implementation” e “legal certainty”: permettere alle imprese di adeguarsi senza essere schiacciate da scadenze irrealistiche. Ma questo spostamento temporale, evidenziato dal meccanismo “stop-the-clock”, è anche un segnale politico. L’Unione europea sembra voler guadagnare tempo, in attesa di allineare meglio le proprie strategie industriali, ambientali e digitali.

Dall’altra parte del dibattito, ONG, attivisti e parte del Parlamento europeo denunciano un arretramento delle ambizioni ecologiche. “Sotto le spoglie della semplificazione, assistiamo allo sviluppo di un programma di deregolamentazione»”, ha dichiarato senza mezzi termini l’European Environmental Bureau. E molti esperti evidenziano che la riduzione del numero di aziende soggette agli obblighi ESG potrebbe avere effetti sistemici negativi: “Si rischia di svuotare di contenuto la logica della doppia materialità, uno dei pilastri della CSRD, e di rallentare la transizione verso modelli di business davvero sostenibili”. In un’editoriale apparso su Le Monde il 20 ottobre, un gruppo di accademici europei ha definito “un errore storico” la prospettiva di abbandonare o diluire la direttiva sulla due diligence,

Il WWF ha fatto notare che il “compromesso” raggiunto il 13 ottobre in commissione sia stato raggiunto con una sorta di doppio gioco da parte del Partito Popolare Europeo, che avrebbe imposto una semplificazione eccessiva minacciando un risultato ancora più regressivo in conseguenza del possibile appoggio alle posizione espresse negli emendamenti dell’estrema destra. Su questo punto si è espresso anche uno dei maggiori esperti internazionali della materia, il professor Andreas Rasche, direttore del Centro per la Sostenibilità alla Copenhagen Business School. A suo avviso il compromesso raggiunto “questo tipo di politica del rischio calcolato mina la fiducia e avvelena la cooperazione in Parlamento. Flirtare con l’estrema destra per fare pressione sui partner democratici non è una leadership responsabile. È una politica di potere a breve termine che rischia di erodere i valori democratici che il Parlamento europeo dovrebbe sostenere”.

Economia circolare e transizione industriale

Dal punto di vista dell'economia circolare, il pacchetto Omnibus rappresenta un passaggio controverso. Il rischio – spiegano le associazioni ambientaliste e molti esponenti del mondo scientifico – è che "l'alleggerimento normativo sposti il focus dall'innovazione e dalla circolarità verso una logica di mera compliance ridotta". E si aprono diversi scenari, legati anche a quanto ogni singole impresa creda nell'utilità di una maggiore spinta verso la sostenibilità e la tracciabilità di questi sforzi. Le imprese più avanzate, che hanno già integrato pratiche ESG e circolari, potrebbero beneficiare di un quadro più chiaro e di un rallentamento nei tempi di compliance, ma quelle meno preparate rischiano di interpretare la semplificazione come un "liberi tutti" e rinviare ulteriormente l'allineamento ai nuovi standard ambientali.

Quello che è certo è che la spinta alla decarbonizzazione e verso una sempre maggiore circolarità non può permettersi pause. Perché tutti i dati convergono nell'evidenziare che piuttosto servono strumenti più certi e ambiziosi per tracciare la strada della transizione ecologica. Il voto di novembre sarà quindi più di una formalità legislativa: sarà una prova politica per l'Europa del Green Deal, chiamata a decidere se la sostenibilità è ancora il cuore del progetto europeo o solo un capitolo da accantonare.

SCARTI

Deposito incontrollato di scarti “tripartito” in tre figure delittuose

Aldo Natalini

Il Dl “terra dei fuochi”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, riorganizza a sorpresa lo **statuto penale dell’ambiente** contenuto nel Dlgs n. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente), con riferimento, anzitutto, dalle **condotte di abbandono di rifiuti**, passando, poi, per quelle di **gestione non autorizzata di rifiuti**, di **discarica abusiva** ed altre fattispecie ambientali “minori”.

Una vera e propria “rivoluzione” dal punto di vista della “tassonomia” penalistica, stante l’abbandono (pressoché totale) del tralatizio modello “**contravvenzionale**” - la cui brevità dei termini prescrizionali è stata in effetti considerata unanimemente uno dei fattori alla base della tendenziale “ineffettività” del livello di tutela - in favore di quello **delittuoso**, con tutte le conseguenze di sistema che ne derivano, non solo di diritto **sostanziale** (per tutte, giustappunto, i più lunghi termini di prescrizione e l’imputazione a titolo esclusivamente doloso), ma soprattutto di diritto **processuale** (per tutte, la cautelabilità dei “nuovi” delitti).

Cominciando la presente disamina dall’intervento più significativo operato sul versante delle fattispecie di **abbandono di rifiuti** *lato sensu* intese, le ipotesi di violazione del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti da parte dei privati, prima dell’odierno intervento novellistico, erano disciplinate dagli **articoli 255 e 256, comma 2, del Tua**, a seconda che il soggetto attivo fosse “chiunque” o, rispettivamente, il “titolare di imprese” o “responsabile di enti ed imprese”.

Nell’assetto originario, l’articolo 255, comma 1, Tua prevedeva un’ipotesi di **illecito amministrativo “comune”** commissibile dal privato che trovava il proprio corrispondente **reato contravvenzionale “proprio”** per l’ipotesi di abbandono o deposito incontrollato commesso dai suddetti soggetti **qualificati** nella contravvenzione dell’articolo 256, comma 2, Tue, con una sanzione variabile a seconda della natura - pericolosa o meno - del rifiuto.

Su questo assetto “**bipartito**” era poi intervenuto, due anni fa, nel contesto di un altro provvedimento d’urgenza ma in tema di **incendi boschivi**,

l'**articolo 6-ter Dl n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023** che, invariato il precetto, aveva **criminalizzato** l'illecito "comune" del privato elevandolo anch'esso a rango di **contravvenzione** punita con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (quindi sempre oblazionabile ex articolo 162 Cp), aumentata fino al **doppio** (da 2.000 a 20.000 euro) se l'abbandono riguardava rifiuti pericolosi (nel senso che la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, si pone in rapporto di specialità, ex articolo 15 Cp, con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'articolo 255, comma 1, Dlgs, come novellato dall'articolo 6-ter Dl n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023, in precedenza, costituenti illecito amministrativo, vedi Cassazione, sezione III penale, n. 18046/2024).
L'odierno provvedimento d'urgenza - dopo soli due anni da quella novella - torna nuovamente sulla materia dell'abbandono di rifiuti ristrutturandone lo statuto penalistico in senso **ulteriormente repressivo** e modificandone profondamente l'"architettura" sin dalle fondamenta.
Il Dl n. 116/2025, come definitivamente convertito dalla legge n. 147/2025, da un lato **abroga** (articolo 1, comma 1, lettera d, numero 3) l'articolo 256, comma 2, Tua e, dall'altro, **prefigura tre livelli progressivi di offesa**, cui corrispondono **tre distinti nuovi reati**, completamente riscritti con la tecnica novellistica (articolo 1, comma 1, lettera c) in seno al Tua:
1) abbandono di rifiuti non pericolosi *(articolo 255, comma 1, Tua)*
2) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari *(articolo 255-bis Tua)*
3) abbandono di rifiuti pericolosi *(articolo 255-ter Tua)*
A loro volta, come vedremo, ciascuna delle tre fattispecie di fresco conio si "**sdoppia**" sul piano sanzionatorio a seconda del **soggetto attivo del reato** (privato cittadino *versus* imprenditore o titolare di ente), dando dita a distinte fattispecie **proprie**, costruite (verosimilmente) come reati autonomi (ma, sulla natura giuridica, occorrerà attendere come si esprimerà la futura giurisprudenza, prevedendosi parecchi dubbi interpretativi al riguardo, peraltro densi di conseguenze pratiche: dalla bilanciabilità ex articolo 69 Cp al criterio imputativo psichico).
Il **precetto** è rimasto invariato in tutte e tre le figure criminose mentre le novità riguardano - come detto - la "tassonomia" e, quindi, le **sanzioni**, sia principali sia accessorie, a loro volta inasprite ; spiccano anche taluni eventi (o pericoli di eventi) ambientali che connotano, come *leitmotiv* non solo di questi reati, gli articoli 255-bis e 255-ter Tua, nonché talune puntualizzazioni, solo in parte innovative, in tema di **confisca obbligatoria**.

Abbandono di rifiuti non pericolosi (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera b)

Al primo livello di offesa si pone, d'ora in poi, il reato di **abbandono di rifiuti non pericolosi**, di cui all'**articolo 255, comma 1, Tua**, come riscritto all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl in commento, a partire dalla sua **nuova rubrica** che da «*Abbandono di rifiuti*» viene trasformata in «***Abbandono di rifiuti non pericolosi***».

La nuova intitolazione recante l'"aggettivazione" («*non pericolosi*») si spiega in ragione della necessità di differenziare questo titolo di reato dall'altro che punisce separatamente (e non più all'interno di un apposito periodo, a mò di aggravante) l'abbandono dei rifiuti **pericolosi**, d'ora in poi inserita in un **diverso e nuovo articolo** (l'articolo 255-ter Tua, su cui vedi *postea*).

L'articolo 255 Tua nella nuova formulazione, al **comma 1, primo periodo**, ripropone, nel precetto, la fattispecie contravvenzionale già ivi contenuta (come rimaneggiata nel 2023) modificandone solamente la **sanzione pecuniaria** che viene **inasprita** passando da 1.000 **a 1.500 euro** nel minimo e da 10.000 **a 18.000 euro nel massimo**. Trattandosi di pena pecuniaria **congiunta**, la forbice sanzionatoria consente l'**oblazione** comune nelle forme (obbligatorie) dell'articolo 162 Cp, come pure è consentita, sussistendone i presupposti, l'oblazione "ambientale" prevista dalla parte VI-bis del Tua (invece preclusa per tutte le altre figure "delittizzate").

Resta ferma la descrizione del precetto che, nella forma di "**norma penale in bianco**", ricomprende le condotte di abbandono, deposito ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee, commesse in violazione delle disposizioni (extrapenali) degli articoli 192, commi 1 e 2 (che pone il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti nel suolo, nonché di immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee), 226, comma 2 (che stabilisce specifiche modalità per il conferimento degli imballaggi, secondari o terziari, nel circuito dei rifiuti urbani) e 231, commi 1 e 2, Tua (che pone in capo ai proprietari dei veicoli fuori uso il dovere di consegna a un centro di raccolta autorizzato per la rottamazione).

Al secondo periodo viene altresì prevista la **sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi** (nel testo d'urgenza, sul punto modificato dalla legge di conversione, il periodo era da uno a quattro mesi, *NdA*) qualora l'abbandono o il deposito siano effettuati mediante l'utilizzo di **veicoli a motore**, con espresso rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo II, sezione II del Codice della strada.

All'inedito **comma 1.1.** dell'articolo 255 Tue, costituente una fattispecie distinta, *soggettivamente* qualificata in quanto riferita esclusivamente ai **ti-**

tolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del previsto divieto, viene **trasposto**, per esigenze di razionalizzazione "topografica", quanto già contenuto nell'**abrogato articolo 256, comma 2, Tua** recante il presidio penale nel caso in cui l'autore fosse stato **qualificato**. Resta ferma la natura (contravvenzionale) e il contenuto del precetto ma come, nella fattispecie del comma precedente, vengono **innalzate** le **sanzioni** sia detentive che pecuniarie (**arresto da sei mesi a due anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro**), la cui (immutata) **alternatività** implica la perdurante possibilità di **estinzione** tramite oblazione (qui) **facoltativa** nelle forme (discrezionali) stabilite dall'articolo 162-bis Cp; del pari, resta possibile l'oblazione "ambientale" prevista dalla parte VI-bis del Tua, sussistendone i requisiti di legge.
Entrambe le fattispecie novellate recano una **clausola di riserva** volta ad escluderne l'applicazione nei casi in cui il fatto integri un più grave reato.
Non è chiaro se la condotta tenuta dall'imprenditore ovvero dal responsabile di ente configuri una circostanza aggravante oppure una fattispecie autonoma di reato (tesi che potrebbe preferirsi se si considera che il comma 1.1. costruisce il precetto e la sanzione in modo autonomo, senza rinvii interni all'ipotesi del comma 1).

I nuovi illeciti amministrativi di divieto di abbandono di mozziconi e di rifiuti di piccolissime dimensioni e divieto di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori

Accanto alle figure contravvenzionali sopra descritte, il legislatore della conversione ha coniato, all'interno dell'articolo 255 Tue, due nuovi **illeciti amministrativi** sanzionati con **pena pecuniaria**.
Nel nuovo **comma 1-bis** dell'articolo 255, interamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3, del Dl in commento, come convertito dalla legge n. 147/2025 si sanziona in via **amministrativa** col pagamento di una somma **da 80 a 320 euro** la violazione del divieto di abbandono di rifiuti («***mozziconi***») di prodotti da fumo (articolo 232-bis Tua) e di «***rifiuti di piccolissime dimensioni***» (articolo 232-ter Tua, all'interno del quale sono annoverati, secondo un'elencazione pacificamente **non tassativa**: scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare).
Nel corso dell'esame al Senato del Ddl di conversione è stato poi definitivamente inserito nel medesimo articolo 255 Tua l'inedito **comma 1.2** ai sensi del quale, «*salvo che il fatto costituisca reato*», è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma **da 1.000 euro a 3.000 euro** chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimen-

to dei rifiuti, **abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade.** Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del **fermo del veicolo** per un mese ai sensi dell'articolo 214 CdS. Ai sensi del successivo **comma 1-ter**, anch'esso di nuovo conio, l'accertamento di ambedue le violazioni può avvenire **senza contestazione immediata** attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati urbani. L'utilizzo di tale sistema di rilevazione consentirà, pertanto, come già avviene ad esempio con gli autovelox ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, CdS, di differire la contestazione della violazione, ferma la necessità di una chiara **identificazione** dell'autore dell'illecito.
La competenza all'*applicazione* della correlata sanzione amministrativa pecuniaria è in capo al **Sindaco** del Comune in cui è stata commessa la violazione.

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, è necessaria la sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche la derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa, integrandosi la stessa ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza, atteso che il collegamento tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.

- *Cassazione, sezione III penale, sentenza 18 gennaio 2024 n. 18046, Palazzo, Ced 286362-01*

La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, si pone in rapporto di specialità, ex articolo 15 Cp, con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'articolo 255, comma 1, Dlgs, come novellato dall'articolo 6-ter Dl n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale era stata ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all'articolo 256, comma 2, Tua a fronte dell'abbandono di rifiuti domestici da parte del titolare di un'impresa).

- *Cassazione, sezione III penale, sentenza 18 gennaio 2024 n. 18046, Palazzo, Ced 286362-02*

In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs n. 152/2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 255, comma 1, del medesimo decreto le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del legale rappresentante di una società di demolizione che aveva collocato materiale qualificabile come rifiuti in un'area adiacente al capannone adibito a luogo di rottamazione)

- *Cassazione, sezione III penale, sentenza 23 gennaio-15 gennaio 2020 n. 15234, Lo Bartolo, Ced 278853*

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 2, del Dlgs n. 152/2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 255, comma 1, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico.

- *Cassazione, sezione III penale, sentenza 17 gennaio-9 febbraio 2012 n. 5042, Golfrè, Ced 252131*

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'articolo 50, comma 1, del Dlgs n. 22/1997, ora articolo 255, comma 1, del Dlgs n. 152/2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti.
Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 maggio-3 settembre 2007 n. 33766, Merlo, Ced 238859 (conforme Id., sentenza 19 settembre-6 novembre 2003 n. 42377, Pm in proc. Sfrappini, Ced 226585)

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera c)

Al secondo livello offensivo in tema di **abbandono di rifiuti** si pone il neonato delitto di **abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**, di cui al novello **articolo 255-bis Tua**, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl "terra dei fuochi" in commento, come definitivamente convertito dalla legge n. 147/2025.

Si tratta di una previsione del tutto *inedita* ricavata, nel contesto della generale opera di "**delittizzazione**" perseguita dal legislatore d'urgenza, dai fatti già incriminati dalle **contravvenzioni** di cui agli articoli 255, commi 1 e 1.1, Tua (**abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi commessi da privati ovvero dai titolari di imprese e responsabili di enti**) al ricorrere di determinati «**casi particolari**» ritenuti sintomatici di un disvalore penale aggiunto, tale da giustificare la rinnovata "tassonomia" (da contravvenzione a delitto).

È **punito a titolo delittuoso** con la **reclusione da 6 mesi a 5 anni** chiunque, in violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti **non pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se:

a) dal fatto «*deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento [...] delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo [...] di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*»;

b) il fatto «*è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*» (vedi box in alto a pagina 68).

Dal punto di vista **strutturale**, i suddetti «***casi particolari***» enumerati nelle due **lettere *a)*** e ***b)***, peraltro assai problematici a livello probatorio, hanno valenza **specializzante** (*per aggiunta*: articolo 15 Cp) rispetto alle fattispecie-base previste dall'articolo 255, commi 1 e 1.1., Tua e - come si vedrà - costituiscono una sorta di *fil rouge* nella trama del Dl n. 116/2025, che sembra aver qui in parte mutuato le "matrici ambientali" tipizzate nell'**articolo 452-bis Cp** in tema di **inquinamento ambientale**.

Dal punto di vista **politico-criminale**, le casistiche «particolari» sopra descritte sembrano rispondere alla (frettolosa) volontà punitiva del legislatore del 2025 di inasprire la risposta sanzionatoria nelle ipotesi di **progressione dell'offesa** in cui l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti (non pericolosi) innescano o, comunque, possono determinare **conseguenze** (concretamente) **pericolose** per il bene ambiente e per i beni individuali connessi, salvo addivenire ad esiti piuttosto discutibili (perché mai abbandonare rifiuti non pericolosi in un sito già contaminato dovrebbe essere più grave che abbandonarli in un sito non contaminato? oltre che sperequati rispetto agli ecodelitti del Cp.

Dal punto di vista **fenomenico**, la nuova figura *criminis* sembra alludere a una realtà (alquanto improbabile) di abbandono saltuario di rifiuti non pericolosi in quantità modesta (altrimenti scatterebbe il reato di discarica abusiva: vedi *postea* a pagina 59) e ciononostante capace di creare i *peri-*

cula sopra descritti, il cui inverarsi, peraltro, appare di ardua dimostrabilità empirica (è richiesto il pericolo per un numero indeterminato di persone, oppure basta il pericolo anche solo di alcune persone pre-determinate?).
Anche con riferimento a tale nuova ipotesi criminosa, è previsto un **aggravamento** del trattamento sanzionatorio in relazione alla qualità soggettiva degli autori, con la previsione della **reclusione da 9 mesi a 5 anni e sei mesi**, ove il fatto sia commesso da siano titolari di imprese o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono in acque superficiali o sotterranee al ricorrere di una delle condizioni "particolari" sopraelencate.
Viene inoltre replicata la previsione della **sospensione della patente** per un periodo compreso **tra i 2 e i 6 mesi**, quale sanzione amministrativa accessoria, applicabile nei confronti del conducente del veicolo, quando l'abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo dei veicoli a motore.
Circa la **natura giuridica** della nuova fattispecie delittuosa, si pone il **dubbio interpretativo** dalle rilevanti **implicazioni di sistema** in punto, tra l'altro, di regime di imputazione delle circostanze (articolo 59, commi 2 e 3, Cp), loro bilanciabilità (articolo 69 Cp) e - soprattutto - di computo dei termini prescrizionali (articolo 157, comma 2, Cp):

- se trattasi di circostanza **aggravante** dei reati (contravvenzionali) dell'articolo 255, commi 1 e 1.1. Tua, con conseguente sussunzione sotto la categoria dogmatica dei **delitti aggravati dall'evento** (come, ad esempio, l'articolo 452-ter Cp in materia di inquinamento ambientale) da (ri) leggere in ottica costituzionalmente orientata al principio di **colpevolezza** (articolo 27 Costituzione);
- oppure se trattasi di **reato autonomo**, "gemmato" dall'elevazione della contravvenzione-base in **delitto** in costanza degli elementi («*casi particolari*») specializzanti (per aggiunta) ivi previsti.

L'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

(Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera a)

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del Dl "terra dei fuochi", come definitivamente convertito, prevede una particolare disciplina sanzionatoria **amministrativa** a carico dell'impresa che, esercitando **abusivamente** l'attività di trasporto di cose per conto di terzi, commetta una violazione delle disposizioni del Testo unico dell'ambiente, approvato col Dlgs n. 152/2006 (Tua).
In particolare, si introduce all'articolo 212 Tua, dopo il comma 19-*bis*, l'inedito **comma 19-*ter*** ai sensi del quale, ferme restando le **sanzioni penali**

previste per il reato di cui all'articolo 256 che punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali (**ANGA**) e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta (recante il sistema delle sanzioni del codice dell'ambiente) nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, anche alla **sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a due mesi dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi**, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Per effetto della clausola di sussidiarietà - avente valore "confermativo-rafforzativo" - che mantiene «*fermo il reato di cui all'articolo 256*» si è inteso risolvere *in radice* il problema dei rapporti tra la nuova fattispecie amministrativa descritta dal novello comma 19-ter e quella incriminatrice contenuta nel suddetto articolo 256 Tua, prevedendosi uno specifico assetto sanzionatorio di natura amministrativa che viene a **cumularsi** a quello penale (con le conseguenti problematiche - convenzionali, costituzionali ed eurounitarie - del rispetto del principio del *bis in idem* sostanziale).
In caso di **reiterazione** delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 (che prevede la disciplina generale delle sanzioni amministrative) o di **recidiva** ai sensi dell'articolo 99 Cp, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Altro profilo **problematico** è dato dalle **interferenze** che il novello articolo 255-bis Tua creerà con le generali fattispecie codicistiche di (pericolo di) **inquinamento e di disastro ambientale** che hanno il loro sottostante referente criminologico più plausibile nel reato di discarica abusiva (in termini C.R. Riva, in *Sistema penale*, 2025, n. 9, pagina 13).

Abbandono di rifiuti pericolosi (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera c)
Al terzo ed ultimo livello offensivo - il più grave - in tema di **abbandono di rifiuti** si colloca, infine, il **delitto di abbandono di rifiuti pericolosi**, di cui all'inedito **articolo 255-ter Tua**, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl "terra dei fuochi" in commento, come definitivamente convertito dalla legge n. 147/2025.
Si tratta di una figura di nuovo conio costruita in modo speculare a quelle, meno gravi, dell'articolo 255, commi 1 e 1.1., Tua e caratterizzata

per la sua **natura delittuosa**. Essa incrimina le condotte di abbandono e deposito incontrollato di **rifiuti pericolosi**:

- commesse dal privato, in violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, Tua, con la **reclusione da uno a cinque anni** (comma 1);
- commesse da titolari di imprese o da responsabili di enti, in violazione del solo divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, Tua, con **reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi** (comma 3).

È prevista un'**aggravante** ad effetto speciale, applicabile tanto all'ipotesi "comune" (con annessa reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) che a quella soggettivamente qualificata (con annessa reclusione da due anni a sei anni e sette mesi) quando (comma 2):
a) dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto avvenga in siti contaminati (articolo 240 Tua) o potenzialmente tali o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La natura degli eventi aggravanti è di difficile classificazione dogmatica.

Gestione non autorizzata di rifiuti (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3)
Ulteriori modifiche sono apportate dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del Dl in commento, come convertito in esito alle modifiche apportate dal Senato, all'**articolo 256 Tua**, anch'esse volte principalmente all'inasprimento sanzionatorio e a trasformare in **delitti** le contravvenzioni di **gestione non autorizzata di rifiuti** e di **realizzazione e gestione di una discarica abusiva**, con le modifiche conseguenti dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie.
A seguito delle modifiche **migliorative** introdotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione al Senato, la fattispecie-base di **gestione non autorizzata di rifiuti** (consistente nella raccolta, trasporto, intermediazione, commercio, recupero e smaltimento in assenza dei prescritti titoli autorizzativi) resta però - come già prima dell'entrata in vigore del Dl in commento - a titolo di **contravvenzione** con l'**arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro** (il testo d'urgenza, sul punto **peggiorativo**, prevedeva invece la reclusione da sei mesi a tre anni, sicché sul punto la modifica *in bonam partem* opera **retroattivamente** rispetto ad eventuali fatti commessi nel regime di precaria vigenza del Dl in commento, cioè per i fatti commessi dal 9 agosto fino alla data di pubblicazio-

ne della legge di conversione). Il legislatore della conversione ha dunque mantenuto ferma la struttura *intrinsecamente* contravvenzionale di questo reato, siccome storicamente articolato come inosservanza di regole amministrative a contenuto cautelare.
Qualora invece l'abbandono riguardi **rifiuti pericolosi**, la condotta viene **qualificata** dalla disposizione in commento (come nel testo d'urgenza, sul punto non modificato) come **delitto** cui si applica la **reclusione da 1 a 5 anni**. Su tale segmento, dunque, si conferma la generale opzione della "delittizzazione" che permea l'intero decreto "terra dei fuochi", con le conseguenti ricadute, sostanziali e processuali, di **sistema** e sul contenzioso, qui particolarmente "visibili" perché la fattispecie incriminatrice in questione è tra quelle statisticamente più frequenti a livello giudiziario.
Un trattamento sanzionatorio più grave rispetto alla fattispecie-base contravvenzionale, con annessa previsione della pena della **reclusione da 1 anno a 5 anni**, è contemplata dal nuovo **comma 1-*bis*** dell'articolo 256 Tua, quando ancora una volta:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto avvenga in siti contaminati (articolo 240 Tua) o potenzialmente tali o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Nelle ipotesi in cui le descritte condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**, con il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 256, viene prescritta l'applicazione, al conducente del veicolo, della **sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi**.
Infine, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-*quater* all'interno dell'articolo 256 Tua, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* articolo 444 Cpp per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti consegue la **confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato**, salvo che appartenga a **persona estranea al reato**. La previsione è solo **parzialmente innovativa** perché l'articolo 259, comma 2, Tua, già prevedeva (e prevede tutt'ora, non essendo stato abrogata per difetto di coordinamento) un'ipotesi di **confisca obbligatoria** del mezzo di trasporto correlata alla sola fattispecie di trasporto illecito prevista dall'articolo 256, comma 1, Tua.

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SULLA DISCARICA ABUSIVA

In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel

solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).

- *Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2024 n. 33287, Paparazzo, Ced 286844-01*

In materia di rifiuti, deve essere disposta la confisca dell'area su cui è stata realizzata una discarica abusiva anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica, trattandosi di un bene del quale è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 256, comma 3, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 febbraio 2021 n. 17387, Circo, Ced 281070-01

L'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.

- *Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 gennaio 2021 n. 9954, Tozzi, Ced 291587-03*

Discarica non autorizzata (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numeri 4 e 5)

Passando al reato di **discarica abusiva**, disciplinato dall'articolo 256, comma 3, Tua, anche in questo caso il Dl in commento ha operato l'*upgrade* attraverso la sua trasformazione, da contravvenzione, in **delitto**. Resta fermo, invece, il precetto, sempre strutturato come "norma a più fattispecie", di realizzazione e gestione non autorizzate di una discarica (di cui tuttora, non è dato rinvenire alcuna definizione: sul punto, il legislatore urgente e quello della conversione hanno perso un'utile occasione per colmare questo vuoto, da tempo denunciato dalla dottrina).

Per effetto della novella in disamina, l'incriminazione in commento è d'ora in poi punita con la **reclusione da 1 a 5 anni** mentre la **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi** è prevista quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Analogamente a quanto previsto per i «casi particolari» di abbandono e

deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi, e la fattispecie aggravata di gestione abusiva di rifiuti, anche con rispetto alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata viene stabilito, all'interno dell'inedito comma 3-*bis* inserito nell'articolo 256, un **trattamento sanzionatorio più grave**, con la **reclusione da 2 a 6 anni**, applicabile quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (vedi box in alto a pagina 68).
Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni**, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**.
Inoltre, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-*ter* all'interno dell'articolo 256 Tua, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* articolo 444 Cpp per i reati di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata consegue la **confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva**, «*salvo che appartenga a persona estranea al reato*» (clausola di nuovo coni che "positivizza" la costante elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla corrispondente contravvenzione). È altresì specificato che la confisca si applica fatti comunque salvi gli **obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi**.

Inosservanza delle prescrizioni dettate da autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6)
Il legislatore del 2025 è intervenuto, altresì, sull'**articolo 256, comma 4, Tua**, fattispecie "minore" riguardante l'**inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni** per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti.
Se nel testo d'urgenza l'intervento novellistico era consistito nel mero aggiornamento dei rinvii ai commi precedenti, con l'inserimento dei commi 1-bis e comma 3-bis (riguardanti le ipotesi di gestione abusiva e di discarica abusiva di rifiuti aggravate dai più volte richiamati eventi di pericolo), il legislatore della conversione, in esito alle modifiche apportate dal Senato,

ha invece **sostituito interamente** la previsione ex articolo 256, comma 4, Tua (applicabile perciò ai fatti-reato commessi dall'**8 ottobre 2025** in poi).
L'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, n. 6), del Dl come modificato dalla legge di conversione, nel dettaglio, sostituendo il **comma 4** dell'articolo 256 sanziona con la **pena dell'ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell'arresto fino a tre anni** colui che, pur essendo **titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione** ai sensi di specifiche disposizioni del Codice dell'ambiente (trattasi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 Tua), operi in **violazione delle prescrizioni** contenute nelle autorizzazioni ovvero in **carenza dei requisiti dei requisiti e delle condizioni** richiesti per le iscrizioni o per le comunicazioni. È apposta una clausola di riserva, per cui la norma *de qua* non trova applicazione laddove il fatto costituisca più grave reato.
Inoltre, affinché possa applicarsi la fattispecie in esame:
- il fatto di reato deve concernere rifiuti non pericolosi;
dal fatto di reato non deve derivare pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
il fatto non deve esser commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (vedi box in alto a pagina 68).

Miscelazione non consentita di rifiuti (Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera d, numero 7)
Infine, l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 7, del Dl in commento, come modificato dalla legge di conversione, interviene, in senso **migliorativo** rispetto al testo d'urgenza (quindi con effetti qui **retroattivi** rispetto ad eventuali fatti-reato commessi dal 9 agosto 2025), sul regime sanzionatorio applicabile a colui che effettua attività in violazione del **divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi** (con rifiuti non pericolosi) ai sensi dell'articolo 187 Tua: in tali casi, l'autore della contravvenzione è punito con l'**arresto da sei mesi a due anni o** (e non più congiuntamente, come nel testo d'urgenza, *NdA*) **con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro**. È dunque possibile accedere all'**oblazione** comune nelle forme (obbligatorie) dell'articolo 162 Cp.
Nessuna modifica si registra relativamente all'immutato precetto penale.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIIFUTI

Spunta una nuova aggravante per azioni commesse da imprese

Aldo Natalini

Proseguendo nella disamina delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025 alle fattispecie incriminatrici contenute nel **Testo unico dell'ambiente** (Tua), un altro gruppo di interventi riguarda i reati di **combustione illecita di rifiuti** (articolo 256-bis Tua) e di **spedizione transfrontaliera illegale** (articolo 259 Tua) e reca l'introduzione di un'inedita **aggravante** per i fatti commessi nell'ambito di un'attività di impresa (articolo 259-bis Tua).
In considerazione, poi, della pressoché generalizzata opera di "delittizzazione" della gran parte delle contravvenzioni ambientali in materia di rifiuti, con conseguente addebito **doloso** secondo la *regula iuris* dell'articolo 42, comma 2, del Cp), il legislatore urgente si è preoccupato di inserire una disposizione *ad hoc*, *mantenuta da quello della conversione*, che sancisce - in via espressa - la punibilità **a titolo colposo** delle corrispondenti incriminazioni dolose (nuovo articolo 259-ter Tua).

Combustione illecita di rifiuti (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera e)
Il Dl "terra dei fuochi", come definitivamente convertito in legge, apporta modifiche al reato di **combustione illecita di rifiuti** di cui all'articolo 256-bis Tua che, coniato a suo tempo (col Dl n. 13/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2014) in una **duplice variante delittuosa** descritta nei suoi primi due commi, al comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, d'ora in poi punisce con la **reclusione da 2 a 5 anni** chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (ipotesi del cosiddetto "**abbruciamento**"); la pena è della reclusione da 3 a 6 anni se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi; in ogni caso, il responsabile è tenuto al **ripristino** dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la **bonifica** (256-*bis*, comma 1, Tua).
In primo luogo, l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, n. 1), del Dl n. 116/2025, in linea con l'esternata finalità dell'intervento d'urgenza di «*contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità*

delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente», **sostituisce integralmente il comma 2** dell'articolo 256-*bis* Tua, la cui funzione resta quella di **anticipare la punizione** delle condotte **strumentali** di abbandono e di deposito incontrollato, di gestione abusiva e di traffico illecito di rifiuti «*in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti*». La novella qui si traduce nell'**adeguamento** e nell'**ampliamento** dei richiami normativi ai reati "presupposto" taluni dei quali - come visto *retro* - sono stati trasformati in **delitti** e, quanto ai reati di abbandono, sono stati contestualmente "scorporati": l'applicazione delle suddette pene stabilite dall'immutato comma 1 sono **estese** a colui che, «*in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti*» (espressione rimasta invariata), tiene le condotte di **abbandono o deposito di rifiuti** ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'articolo 255, commi 1 e **nuovo comma 1.1.**, Tua (come modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera *b*, dello stesso Dl n. 116/2025: vedi il precedente commento alle pagine 52 e seguenti). Tra i reati (ora delitti) "presupposto" richiamati nel riscritto comma compaiono quelli gestione abusiva e traffico illecito di rifiuti (articoli 256 e 259 Tua, già richiamati nel testo previgente) e, soprattutto, le nuove ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis Tua) e di abbandono di rifiuti pericolosi, anche nei predetti casi particolari (articolo 255-ter Tua), ipotesi per le quali è stata inserita una *inedita* previsione sanzionatoria in forza della quale «*le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1*» (non è dato comprendere se, con tale espressione "di relazione", il legislatore abbia inteso riferirsi alle pene *in astratto* comminabili o a quella *in concreto* irrogata dal giudice).

Le VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

(Dl 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera f)

Sul fronte delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, l'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, ai **nn. 1, 2, 3 e 4**, del Dl n. 116/2025, come convertito, interviene sull'**articolo 258 Tua** riguardante le pene pecuniarie applicabili in caso di **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti**, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nello specifico, il **n. 1)** della suddetta lettera f), modifica la sanzione pecuniaria prevista dall'**articolo 258, comma 2, Tua** in materia di **omissione** ovvero **tenuta incompleta** del **registro** cronologico **di carico e scarico** relativo alle operazioni professionali di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 190, comma 1, Tua): la novella odierna innalza la cornice della **sanzione amministrativa pecuniaria**, prevista per tale violazione, che diventa **da 4.000 a 20.000**

euro (prima del Dl in commento era da 2.000 a 10.000 euro). Rimane, invece, inalterata la sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l'omissione o la tenuta incompleta del registro riguardi rifiuti pericolosi: in tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
Il successivo **n. 2)** inserisce, poi, l'inedito **comma 2-bis** all'interno dell'articolo 258 Tua che introduce *ex novo* la sanzione amministrativa **accessoria** della **sospensione della patente di guida** nei confronti del responsabile della violazione di cui al precedente articolo 258, comma 2, Tua (vedi il precedente commento), conseguente alla mancata o errata tenuta del registro delle operazioni di carico e scarico. In particolare, la sospensione è da **da 1 a 4 mesi** se si tratta di **rifiuti pericolosi** e **da 2 a 8 mesi** se si tratta di **rifiuti pericolosi**. La norma precisa, inoltre, che nel caso di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 258, comma 2, Tua trovano comunque applicazione le norme previste dal CdS in materia di sanzioni amministrative accessorie e sanzioni amministrative pecuniarie.
Sempre a seguito dell'accertamento delle predette violazioni deriva la **sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali** tenuto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (cfr. articolo 212 Tua).
Ancora, il **n. 3** della lettera f) qui in esame interviene sull'**articolo 258, comma 4**, Tua che sanziona il **trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione** (cosiddetto FIR) *ex* articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti:
- il primo periodo della citata disposizione, non modificato dal decreto in esame, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro, se il fatto non costituisce reato, a chi effettua il trasporto senza il formulario di identificazione o senza i documenti sostitutivi del medesimo, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;
- il **secondo periodo** del medesimo **comma 4** dell'articolo 258, Tua, **integralmente sostituito** dal n. 3) della lettera *f)* a seguito di una modifica parlamentare apportata in sede di conversione, punisce, a titolo (ora sicuramente) **delittuoso** (e, quindi, **doloso**), con la pena - ora **autonomamente stabilita** - della **reclusione da 1 a 3 anni** (e non più attraverso il problematico rinvio *quoad poenam* all'articolo 483 Cp, come nel precedente regime scaturito dal Dlgs n. 116/2020, *NdA*) chi effettua il **trasporto di rifiuti pericolosi essendo privo del formulario di identificazione** *ex* articolo 193 Tua o dei documenti sostitutivi. È comunque fatta salva l'applicazione del comma 5 che prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa in forma ridotta** (da 260 a 1.150 euro) qualora le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili *aliunde*.
Infine, il **n. 4** inserisce all'interno dell'articolo 258 Tua un inedito **comma 4-bis** ai

sensi del quale alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* articolo 444 Cpp per i reati di **trasporto di rifiuti pericolosi** violando le norme in materia di formulario di identificazione, nonché di **false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti** (*ex* articolo 258, comma 4, secondo e terzo periodo, Tua) consegue la **confisca obbligatoria del mezzo utilizzato** per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È **abrogato** il comma 3 che prevedeva una circostanza aggravante speciale nel caso commesso nell'ambito di attività di impresa o comunque di un'attività organizzata: trattasi, a ben vedere, di *abrogatio sine abolitione* perché questa circostanza dell'attività d'impresa è ora **rifluita** all'interno del novello articolo 259-bis, comma 1, Tua (v. *postea*).

È poi inserito un inedito **comma 3-bis** ove sono riproposti anche all'interno dell'articolo 256-bis in relazione alla condotta di combustione di rifiuti, a titolo aggravatore (**reclusione da tre a sei anni** per i rifiuti non pericolosi; **reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni** per quelli pericolosi), i «**casi particolari**» già esaminati nel precedente commento relativi ai fatti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi e ai fatti di gestione abusiva, se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (vedi box in alto a pagina 68).

Il nuovo **comma 3-ter** introduce, poi, una nuova ipotesi di **delitto aggravato dall'evento** se ai fatti di cui al suddetto comma 3-*bis* **segue l'incendio** (articoli 423 e 423-bis Cp) con aumento delle pene **fino alla metà**.

La previsione della circostanza aggravante "emergenziale" del successivo **comma 4** dell'articolo 256-bis Tua (in riferimento alla legge 24 febbraio 1992, n. 255) è ora arricchita del riferimento all'ipotesi aggravata di cui sopra dai casi particolari del comma 3-bis, come introdotto dalla disposizione in esame.

Resta invariata la previsione del comma 5 in tema di **confisca obbligatoria** del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

Spedizione (transfrontaliera) illegale di rifiuti (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera g)

Il Dl in commento, come definitivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, interviene anche sulla fattispecie di **spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti** di cui all'articolo 259 Tua.

Prima dell'odierno intervento correttivo, la condotta incriminata, strutturata come clausola sanzionatoria, era descritta, impropriamente, ancora in termini di «*spedizioni di rifiuti costituente traffico illecito*» ai sensi dell'articolo 26 del regolamento

(CEE) n. 259/1993 che, però, era stato già **abrogato** dall'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nella prassi applicativa, la norma incriminatrice, nonostante questo "anacronismo", era stata pacificamente interpretata come riferita alla realizzazione di una *spedizione illegale* ai sensi dell'**articolo 2, punto 35, lettera a) e g), del regolamento (CE) n. 1013/2006** (quest'ultimo destinato a essere sostituito, a far data dal **21 maggio 2026**, dal nuovo regolamento UE n. 2024/1157).
Ora, attraverso la riscrittura della **rubrica** e la sostituzione dell'intero **comma 1** dell'articolo 259 Tua, il legislatore del 2025 corregge - opportunamente - il **titolo** (*«Spedizione illegale di rifiuti»)* e il **precetto** nel quale inserisce i rinvii ai corretti referenti normativi, che individua, anzitutto, nel suddetto **articolo 2, punto 35**, **del regolamento (CE) n. 1013/2006,** il quale prescrive che per "spedizione illegale" si intende qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale.

Sin d'ora poi, in vista del prossimo termine di efficacia del nuovo regolamento (UE) sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti - fissato al 21 maggio 2026 - viene inserito nel precetto anche il riferimento al corrispondente **articolo 3, punto 26, del regolamento n. 1157/2024**.
Contestualmente, viene trasformata la "tassonomia" anche questa fattispecie che prima era punita, a titolo contravvenzionale, con l'ammenda da 1.550 a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni, mentre, d'ora in poi, è punita, a titolo **delittuoso**, con la **reclusione da uno a cinque anni**. Resta ferma l'aggravante, ad effetto comune, in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Le MODIFICHE IN MATERIA DI RACCOLTA DEI RAEE

(Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1-bis)
L'**articolo 1-*bis*** del decreto, come convertito, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**), al fine di semplificare **la raccolta e il deposito** dei RAEE e contrastarne il fenomeno di abbandono e migliorare il livello di consapevolezza della corretta gestione di tali rifiuti, consentendo di incrementarne il tasso di raccolta.
Il comma 1, lettera *a)*, apportando modifiche all'articolo 11 del Dlgs n. 49/2014,

n. 49, prevede in particolare che, **contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata**, i distributori possono effettuare **il ritiro presso l'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici**, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
La successiva lettera b) integra l'articolo 38 Dlgs n. 49/2014, recante sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del suddetto decreto: con l'aggiunta degli inediti commi 1-bis e 1-ter prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 a 10.000 euro** sia per la **mancata comunicazione**, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento, **dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta**, sia per la **violazione**, da parte del distributore, **degli obblighi di trasmissione al Centro di coordinamento dei dati inerenti i RAEE**. La sanzione è pari alla metà (da 2.000 a 10.000 euro) per inesatta o erronea comunicazione.
Il comma 2 dell'articolo 259 Tua è rimasto invariato ma essendo cambiate le disposizioni cui esso fa rinvio, il mancato coordinamento di questa previsione con gli altri coevi interventi novellistici potrebbe creare qualche **problema di interferenza** perché il comma in questione prevede la **confisca obbligatoria** del mezzo di trasporto non solo per il reato di cui al comma 1 ma anche per quelli di gestione abusiva e di falso. Poiché il legislatore urgente è intervenuto - come visto nel precedente commento - inserendo direttamente la confisca obbligatoria all'interno degli articoli 256 e 258 Tua, escludendola nei confronti della persona estranea al reato, dovrebbe ritenersi *in parte qua* il comma in commento ormai superato (per *abrogazione tacita* o per *specialità*) dalle suddette previsioni *speciali*.

Circostanza aggravante dell'attività di impresa (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera h)
L'articolo 1, comma 1 lettera *h)*, del decreto "terra dei fuochi", come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, introduce nel Tua l'inedito **articolo 259-*bis*** recante una nuova **circostanza aggravante** che si applica quando i fatti di «***attività di gestione di rifiuti non autorizzata***» (articolo 256 Tua), «***combustione illecita di rifiuti***» (articolo 256-*bis* Tua) e «***Spedizione illegale di rifiuti***» (articolo 259) **siano commessi nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata**.
Si tratta di un'aggravante *ad effetto comune* - implicante l'aumento "secco" «*di un terzo*» (e non «fino ad un terzo» come stabilisce, in via generale, l'articolo 64, comma 1, Cp) - avente come naturali destinatari gli **operatori economici** e sembra mutuare parte del contenuto dell'aggravante di cui all'articolo 474-ter Cp (laddove quest'ultimo dà rilievo «*all'allestimento di mezzi e attività organizzate*») ovvero del precetto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 452-*quaterdecies* Cp.

La sua sfera di applicazione - circoscritta alle suddette fattispecie incriminatrici e non estesa a tutte quelle ricomprese nel Titolo VI della parte IV del Dlgs n. 152/2006 - sembra piuttosto **ampia**, facendo riferimento a tutti quei contesti organizzati di **esercizio continuativo dell'attività imprenditoriale**, anche **di fatto** o **clandestina**, sia in forma individuale che societaria, ricomprendendo - c'è da ritenere - anche forme di allestimento **rudimentale**, ricomprendendo le società (anche di fatto) ma enti no profit, associazioni varie, enti pubblici non economici. Poiché i reati a cui si applicherà sono *naturaliter* quasi sempre commessi da imprenditori, c'è da prefigurare, a livello *criminologico*, una larga applicazione dell'aggravante di nuovo conio nella futura prassi applicativa.
Giova segnalare che - in sede di conversione in legge, in esito ad una proposta soppressiva approvata dal Senato (emendamento n. 1.81) - il Parlamento ha **eliminato il secondo ed il terzo periodo** dell'articolo 259-bis Tua, che, nel testo d'urgenza, stabilivano che:

- il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata fossero **responsabili** anche nel caso di condotta di **omessa vigilanza** dell'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa (secondo periodo);
- i titolari ed i responsabili fossero soggetti all'applicazione delle **sanzioni interdittive** regolate dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (terzo periodo, che mutuava la discussa previsione, a sua volta **abrogata**, già contenuta nell'articolo 256-bis, comma 3, secondo periodo, Tua in tema di combustione illecita di rifiuti).

Trattasi, *in parte qua*, di **modifica** parlamentare **di favore** avente valore **retroattivo** agli effetti dell'**articolo 2 Cp** rispetto ad eventuali fatti concomitanti commessi in precaria vigenza del decreto. Con essa viene definitivamente meno quella speciale **autonoma posizione di garanzia degli apicali** (titolare dell'impresa o responsabile dell'attività comunque organizzata) prefigurata rispetto ai fatti di reato commessi dai **sottoposti** richiamati dalla disposizione in esame, la quale, dal punto di vista oggettivo, avrebbe dovuto valutarsi «*anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza*» e, dal punto di vista soggettivo, proiettarsi «*sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa*». I rischi - segnalati già a primissima lettura - di introdurre forme "occulte" di responsabilità oggettiva o di responsabilità "da posizione" (in contrasto con il principio della responsabilità penale colpevole ex articolo 27 Costituzione) in capo ai titolari di imprese e responsabilità di enti hanno indotto il Parlamento a cancellare entrambe le previsioni, tra le più discusse e problematiche dell'intero decreto, sia dal punto di vista interpretativo che attuativo.

Delitti colposi in materia di rifiuti (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera h)

La "massiva" opera di "**delittizzazione**" di quasi tutte le contravvenzioni contenute nel testo unico dell'ambiente compiuta dal legislatore urgente - con l'avallo (salvo qualche minimo ripensamento), di quello della conversione - ha indotto lo stesso a introdurre una norma *ad hoc* che sancisca, in via espressa, stante la nota regola dell'articolo 42, comma 2, Cp, la responsabilità (anche) **a titolo colposo** delle corrispondenti fattispecie dolose. Ciò in perfetta analogia all'articolo 452-quinquies Cp («*Delitti colposi contro l'ambiente*») ed all'evidente fine, perseguito dal legislatore del 2025, di evitare la perdita - che si sarebbe tradotta in un'ipotesi **abolitiva** *in parte qua* rispetto ai fatti pregressi agli effetti successori di favore dell'articolo 2 Cp - di qualunque "frammento" di responsabilità penale rispetto a fatti non sostenuti da volontà dolosa o, quantomeno, di non dimostrata volontarietà: suo tramite, il legislatore ha inteso "recuperare" la punibilità di tutte quelle trasgressioni alla materia ambientale dettate da negligenza, imprudenza o imperizia commessi in violazione delle tante norme e prescrizioni **a contenuto preventivo-cautelare**.

Il novello articolo 259-ter Tua, inserito dalla stessa lettera h) dell'articolo 1 in commento, prevede, nel dettaglio, la punibilità **a titolo di colpa** annettendo una diminuzione di pena **da un terzo ai due terzi** per i seguenti fatti-reato (divenuti, contestualmente, delitti in forza delle modifiche di cui al precedente commento):

- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis* Tua);
- abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter* Tua);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 Tua);
- spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 Tua).

Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1., Tua non è ricompreso in questo elenco perché - come visto - ha mantenuto la propria natura contravvenzionale (vedi il precedente commento alle pagine 52 e seguenti), come tale punibile indifferentemente a titolo colposo o doloso.

La formulazione del novello articolo 259-ter Tua, laddove prevede una diminuzione di pena da un terzo a due terzi, sembrerebbe apparentemente configurare ad una circostanza attenuante *ad effetto speciale*: nondimeno, proprio perché, suo tramite, si annette, a livello di nesso psichico, un nuovo titolo di responsabilità penale che permea l'intero fatto tipico, deve ritenersi che essa dia luogo a corrispondenti **autonome figure di delitti colposi**, esattamente come nell'articolo 452-*quinquies* Cp.

ECODESIGN

Il ruolo dell'ecodesign e la misurazione della circolarità nelle dichiarazioni sulla sostenibilità

Giulio Bonazzi

Introduzione: verso il paradigma economico circolare

Il ventunesimo secolo ci ha messo a confronto con sfide senza precedenti: l'esaurimento delle risorse naturali, l'accelerazione del cambiamento climatico, la crescente produzione di rifiuti e l'inquinamento diffuso. Questi problemi globali hanno messo in crisi il modello economico lineare dominante, caratterizzato da un flusso unidirezionale di estrazione, produzione, consumo e smaltimento.

In questo contesto, l'economia circolare è emersa come un modello di sviluppo alternativo. I suoi principi cardine, spesso sintetizzati dalla Ellen MacArthur Foundation, sono: eliminare rifiuti e inquinamento alla fonte, mantenere prodotti e materiali in uso e rigenerare i sistemi naturali.

Il modello di sviluppo circolare promette una serie di benefici diversificati. Dal punto di vista economico, può generare nuove opportunità di business, ridurre la volatilità dei prezzi delle materie prime e stimolare l'innovazione. Sotto il profilo ambientale, si traduce in una significativa riduzione delle emissioni, una minore pressione sulle risorse naturali e una diminuzione dell'inquinamento.

Socialmente, può portare a una maggiore resilienza delle catene di approvvigionamento e a un miglioramento della qualità della vita.

L'ecodesign: progettare per la circolarità

Perché l'economia circolare possa realizzarsi, è fondamentale che i prodotti e i sistemi siano concepiti fin dall'inizio per la circolarità. È qui che entra in gioco l'ecodesign, una metodologia progettuale che integra considerazioni ambientali in tutte le fasi dello sviluppo di un prodotto o servizio, dalla sua ideazione al suo fine vita. L'ecodesign è una vera e propria riprogettazione, che mira a minimizzare gli impatti negativi e a massimizzare i benefici ambientali e sociali.

Si stima che fino all'80% degli impatti ambientali di un prodotto siano determinati durante la fase di progettazione (fonte: *https://environment.ec.eu-*

ropa.eu/topics/circular-economy_en); questo rende l'ecodesign il pilastro abilitante della transizione circolare. I principi-chiave dell'ecodesign mirano a ottimizzare il ciclo di vita del prodotto:

- **selezione dei materiali**: prediligere materiali riciclati, riciclabili, rinnovabili, non tossici e con un basso impatto ambientale complessivo. La scelta di materiali rigenerabili o compostabili è cruciale per cicli biologici;
- **durabilità e riparabilità**: progettare prodotti robusti, che possano essere usati a lungo e che siano facilmente riparabili. Questo include la disponibilità di pezzi di ricambio e la facilità di accesso ai componenti;
- **modularità e adattabilità**: creare prodotti con componenti standardizzati che possono essere aggiornati o sostituiti singolarmente, estendendo la vita utile del prodotto e riducendo la necessità di sostituire l'intero sistema;
- **facilità di disassemblaggio e riciclo**: concepire prodotti che possano essere smontati facilmente a fine vita, separando i diversi materiali per facilitarne il riutilizzo o il riciclo di alta qualità, evitando il *downcycling*;
- **efficienza nell'uso delle risorse**: ottimizzare l'uso di energia, acqua e altri *input* durante la produzione, l'uso e la manutenzione del prodotto;
- **minimizzazione degli imballaggi**: ridurre la quantità di imballaggio, preferire materiali riciclati o riciclabili, e progettare imballaggi riutilizzabili;
- **riduzione delle emissioni e degli inquinanti**: prevenire la formazione di sostanze tossiche e inquinanti durante tutte le fasi del ciclo di vita.

L'applicazione di questi principi non solo riduce l'impronta ecologica delle imprese, ma genera anche benefici economici tangibili, come la riduzione dei costi operativi, l'innovazione di prodotto e di processo, il miglioramento dell'immagine aziendale e una maggiore conformità alle normative ambientali. L'ecodesign è, quindi, un investimento strategico che accelera la transizione verso un'economia più sostenibile e resiliente.

La transizione verso un'economia circolare non è solo un imperativo ambientale, ma anche una concreta opportunità economica. Tuttavia, l'implementazione su larga scala presenta diverse sfide che necessitano di essere affrontate collettivamente:

- **cambiamento culturale e mentale**: richiede una profonda trasformazione del modo di pensare, passando da un approccio lineare a uno sistemico, che coinvolga tutti gli attori della catena del valore, dai progettisti ai consumatori;
- **tecnologie e infrastrutture**: sono necessari investimenti significativi in ricerca e sviluppo per nuove tecnologie di riciclo, rigenerazione e riparazione, oltre allo sviluppo di infrastrutture adeguate alla raccolta, la selezione e il trattamento dei materiali;
- **collaborazione lungo la catena del valore**: la circolarità richiede una

collaborazione senza precedenti tra imprese, fornitori, clienti, centri di ricerca e consumatori per creare sistemi integrati di raccolta, riutilizzo e riciclo.

L'ecodesign, in particolare, si sta affermando non più come una pratica di nicchia, ma come una competenza strategica indispensabile per le imprese moderne. Progettare pensando al "fine vita" di un prodotto fin dall'inizio è l'unico modo per minimizzare i rifiuti e massimizzare il valore delle risorse nel tempo. Le aziende che abbracciano questi principi non solo riducono il proprio impatto ambientale, ma ottengono anche un vantaggio competitivo significativo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

La dichiarazione sulla sostenibilità come driver di trasparenza e circolarità

Nel contesto dell'economia circolare, la dichiarazione sulla sostenibilità acquisisce un ruolo sempre più centrale. In particolare, nelle aziende più lungimiranti, questo documento sta evolvendo ed oggi non costituisce più un mero adempimento normativo. I processi per produrre tale reportistica rappresentano infatti una grande occasione per riflettere internamente sulle strategie aziendali, permettendo di individuare gli ambiti prioritari di azione e consentendo un'analisi dinamica degli impatti, dei rischi e delle opportunità legati all'ambiente competitivo e al proprio modello di business. Di conseguenza, la rendicontazione di sostenibilità può rivelarsi un ottimo strumento a supporto di più ampie attività di consuntivazione e programmazione, nella redazione del piano industriale, in analisi di scenario e nella definizione di *business plan* su progetti specifici.

Un altro ruolo centrale ricoperto dalla dichiarazione sulla sostenibilità è quello di offrire alle aziende l'opportunità di comunicare e dimostrare l'integrazione dei principi di circolarità nelle proprie operazioni e strategie, rendendo noti gli effetti sulla sfera ambientale, sociale ed economica.

La comunicazione della sostenibilità e della circolarità è fondamentale per le aziende moderne, inserite in contesti culturali, socioeconomici e ambientali sempre più complessi, con cui si manifestano costantemente innumerevoli interazioni. In tali contesti, il successo di un business ed il suo vantaggio competitivo dipendono spesso dalla "legittimazione sociale", che consiste nell'allineamento tra i valori, la visione e le strategie dell'azienda e le necessità dei suoi *stakeholder* e dell'ambiente circostante. Tale legittimazione, strettamente collegata al concetto di reputazione aziendale, può essere ottenuta e conservata soltanto attraverso una comunicazione della sostenibilità trasparente, ragionata e strutturata.

Per molte aziende innovative, la rendicontazione non si limita dunque a presentare i dati finanziari, ma si estende a indicatori non finanziari chiave,

quali la quantità di materiale riciclato utilizzato, la riduzione delle emissioni, il consumo d'acqua e la gestione dei rifiuti. Attraverso la reportistica, è poi possibile illustrare le strategie implementate per la transizione circolare, gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine e i progressi compiuti, fornendo agli *stakeholder* (investitori, clienti, dipendenti e comunità) una visione chiara dell'impegno dell'azienda verso un modello più sostenibile. Questo livello di trasparenza non solo rafforza la reputazione aziendale e la fiducia degli investitori, ma funge anche da stimolo interno per il miglioramento continuo, guidando l'innovazione verso soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista della circolarità e della sostenibilità.

Il contesto normativo e le sfide della misurazione nella sostenibilità

La transizione verso l'economia circolare è fortemente influenzata da un quadro normativo in continua evoluzione, che, pur mirando a incentivare pratiche più sostenibili, presenta non poche complessità. Le aziende si trovano a navigare in un panorama legislativo frammentato, caratterizzato da direttive e regolamenti a livello nazionale, europeo e internazionale (come il *Green Deal* Europeo, la Tassonomia UE e i principi della *Extended Producer Responsibility* - EPR). Sebbene queste iniziative siano fondamentali per creare un terreno di gioco equo e stimolare l'innovazione, la loro eterogeneità e la rapida introduzione possono generare confusione e incertezza per le imprese.

Una delle sfide più significative per le aziende è la misurazione dei *Key Performance Indicators* (KPI) ambientali. Esistono numerose metodologie e standard (ad es., GRI, SASB, ISO 14000, LCA), spesso diversi tra loro, che rendono difficile un confronto omogeneo delle *performance* di sostenibilità e la definizione di obiettivi chiari. Questa mancanza di standardizzazione universale può ostacolare sia la rendicontazione interna, sia la comunicazione esterna, rendendo arduo per le aziende dimostrare in modo inequivocabile i propri progressi e per gli *stakeholder* valutare l'effettivo impegno ambientale.

A ciò si aggiunge la proliferazione di numerose certificazioni e *rating* ambientali, ciascuno con requisiti, processi di verifica e ambiti di applicazione differenti. Se, da un lato, i certificati ed i punteggi di sostenibilità possono attestare la conformità a specifici standard e rassicurare il cliente ed il consumatore, dall'altro, la loro varietà può confondere sia le imprese (nella scelta della certificazione più adatta), sia il mercato, che fatica a distinguere tra le diverse "etichette verdi". Superare queste difficoltà richiederà uno sforzo congiunto da parte di legislatori, enti certificatori e mondo accademico per armonizzare i quadri normativi, semplificare le metriche di misurazione e promuovere una maggiore chiarezza.

In effetti, a seguito di queste difficoltà, l'Unione Europea sta compiendo un particolare sforzo per razionalizzare il contesto normativo attuale. In particolare, pur introducendo elementi di complessità non indifferenti, la CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), entrata in vigore nel 2023, mira proprio alla standardizzazione in ambito di comunicazione della sostenibilità, misurazione delle prestazioni e definizione di *policy* e *target*.
Tuttavia, se alcuni temi della sostenibilità, come quello del cambiamento climatico, ben si prestano ad essere misurati e comunicati secondo un modello standard, altri, come la circolarità, sono più complessi e la significatività degli indicatori fondamentali dipende molto dalle caratteristiche e dalle specificità di ciascun modello di business. Questo significa che inquadrare la comunicazione delle proprie strategie di economia circolare all'interno di KPI standard prescritti dalla normativa può talvolta risultare poco rappresentativo e addirittura riduttivo.
In generale, dunque, se, da un lato, questo intervento da parte del legislatore era auspicabile, dall'altro, una regolamentazione di questo genere implica una maggiore rigidità, tipica della rendicontazione di carattere economico-finanziario. Ciò, pone un'ulteriore sfida per le aziende impegnate sul fronte dell'economia circolare che vogliono misurare e comunicare i propri progressi in merito.

Best practice e miglioramento della comunicazione per l'economia circolare
L'efficace attuazione dei principi dell'economia circolare non si limita all'innovazione di prodotto e processo, ma richiede anche una comunicazione aziendale chiara, trasparente e strategica. Come precedentemente accennato, infatti, l'azienda può utilizzare la dichiarazione sulla sostenibilità e, più in generale, la comunicazione per ottenere e difendere la propria "legittimità" ad esistere e ad operare nella società e sul mercato.
Affinché tali strumenti abbiano l'effetto desiderato, però, l'azienda deve assolutamente evitare di esporsi al *greenwashing* o di lasciarsi andare a pratiche comunicative eccessivamente "promozionali". Infatti, numerosi studi dimostrano che più il pubblico percepisce le intenzioni di persuasione nella comunicazione aziendale, più la sua legittimità è messa a repentaglio.
Questo fenomeno è piuttosto naturale: la società moderna ormai ha sviluppato gli "anticorpi" nei confronti della comunicazione ingannevole e perciò tentativi di questo genere si rivelano spesso catastrofici dal punto di vista reputazionale.
Dunque, una comunicazione della sostenibilità e della circolarità corretta e credibile passa oggi dai dati. Essi devono essere autorevoli, verificabili e possibilmente asseverati da parti terze. Così facendo, è possibile rac-

contare storie autentiche sull'integrazione della circolarità nelle strategie aziendali, coinvolgendo gli *stakeholder* fondamentali e condividendo con loro la propria *vision*.
Un altro aspetto fondamentale della comunicazione relativa alla circolarità è la completezza. Nella narrazione, perciò, non ci si deve limitare a presentare i benefici ambientali (ad es., riduzione di CO_2 o di rifiuti), ma bisogna anche concentrarsi sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità che caratterizzano il proprio modello circolare dal punto di vista economico e sociale.
Infine, è fondamentale investire sull'accessibilità e sull'efficacia della propria comunicazione. Infatti, spesso, per evitare di fornire messaggi ambigui le aziende rischiano di soffermarsi su eccessivi tecnicismi. La sfida, quindi, è quella di far coesistere semplicità, correttezza e credibilità, in modo da contribuire concretamente ad un cambiamento culturale, rendendo la propria comunicazione comprensibile e fruibile ad un pubblico ampio.

Considerazioni conclusive

L'economia circolare rappresenta un modello robusto e necessario per affrontare le sfide ambientali e promuovere uno sviluppo sostenibile. Il suo successo e la sua scalabilità dipendono intrinsecamente dalla disponibilità di nuove tecnologie ed infrastrutture, da un cambiamento culturale e dal grado di collaborazione lungo la catena del valore.
Per creare i giusti presupposti, soprattutto in riferimento agli ultimi due aspetti, le aziende hanno bisogno di allineare il contesto culturale e le aspettative dei propri *stakeholder* alla propria visione e strategia. D'altronde, solo se gli sforzi dei vari attori sulla catena del valore sono sinergici, si può pensare di costruire un modello circolare di grande portata.

TRANSIZIONE 5.0

Transizione 5.0, sui rifiuti speciali pericolosi calcolo per unità di prodotto

Marco Belardi

Si consolidano le interpretazioni operative sui criteri di ammissibilità per i progetti che generano rifiuti speciali pericolosi nell'ambito di Transizione 5.0. Dopo una fase di naturale assestamento interpretativo, emergono orientamenti condivisi che permettono alle imprese di procedere con maggiore certezza nella valutazione dei requisiti Dnsh (Do no significant harm). L'articolo 5 del Dm 24 luglio 2024 stabilisce le esclusioni dai benefici per i progetti generatori di elevate quantità di rifiuti pericolosi, prevedendo al contempo specifiche eccezioni.

L'efficienza produttiva

Un primo aspetto riguarda la modalità di calcolo dell'incremento dei rifiuti pericolosi generati dal progetto. L'interpretazione consolidata conferma che la valutazione deve essere effettuata per unità di prodotto, in linea con la formulazione originaria del decreto.
Questo approccio metodologico premia l'efficienza ambientale relativa: un'azienda che aumenta la produzione riducendo l'impatto specifico per unità prodotta dimostra un miglioramento della propria sostenibilità. Si tratta di un criterio coerente con gli obiettivi della transizione ecologica, che mira a coniugare crescita economica e riduzione dell'impatto ambientale attraverso l'innovazione tecnologica.

La filiera di gestione rifiuti

Un aspetto cruciale, ora definitivamente chiarito, riguarda l'apparente contraddizione tra la realtà operativa della gestione rifiuti e i requisiti formali della norma. Il decreto sembrava escludere le operazioni R13 (messa in riserva) e D13-D15 (deposito preliminare) dal novero delle attività ammissibili, creando un potenziale cortocircuito applicativo.Il problema era evidente: nella pratica quotidiana, i produttori iniziali di rifiuti conferiscono quasi sempre i propri rifiuti a impianti intermedi che effettuano operazioni di deposito preliminare o messa in riserva. Il formulario di identificazione del rifiuto (Fir) riporta necessariamente questi codici (R13, D13-D15), non la destinazione finale effettiva.

Un'interpretazione letterale avrebbe escluso di fatto la quasi totalità delle imprese dai benefici.
L'orientamento interpretativo consolidato risolve questa criticità, confermando che «le operazioni di gestione rifiuti R13, D13, D14 e D15 non sono operazioni di distruzione del rifiuto, ma sono solo operazioni intermedie di deposito prima del conferimento finale verso operazioni da R1 a R12 e D1 a D12». In pratica, questo significa che l'azienda è ammessa al finanziamento a condizione che sia in grado, anche attraverso il proprio fornitore di servizi, di documentare la destinazione finale del rifiuto. Ad esempio, un'impresa che conferisce rifiuti pericolosi a un operatore con codice D15 (deposito preliminare) può accedere ai benefici se documenta che tali rifiuti sono successivamente destinati a D10 (incenerimento a terra) o altre operazioni definitive.
Questa interpretazione riconosce la complessità della filiera in quanto accetta che i rifiuti transitino attraverso piattaforme intermedie prima di raggiungere l'impianto finale; mantiene il rigore ambientale, perché richiede comunque la tracciabilità completa fino alla destinazione definitiva; evita penalizzazioni formalistiche poiché non esclude le imprese per aspetti puramente documentali della catena di gestione. Per le aziende, questo si traduce nell'obbligo di richiedere ai propri gestori ambientali una dichiarazione sulla destinazione finale dei rifiuti conferiti, creando una catena documentale completa che colleghi il produttore iniziale all'operazione di recupero o smaltimento definitivo.

Il calcolo delle soglie percentuali

Per quanto riguarda la determinazione della soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, l'interpretazione prevalente stabilisce che il calcolo va effettuato rapportando i rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento al totale dei rifiuti speciali pericolosi prodotti.
La verifica deve essere effettuata rispetto all'anno precedente all'invio della comunicazione relativa a Transizione 5.0. Questa metodologia di calcolo, che esclude i rifiuti non pericolosi dal computo, garantisce un'applicazione rigorosa e uniforme del principio Dnsh, assicurando che l'attenzione resti focalizzata sulla gestione delle frazioni a maggior impatto ambientale. Le imprese possono così calcolare con precisione la propria posizione rispetto alla soglia critica, pianificando eventuali interventi migliorativi.

Il criterio Prtr

L'aspetto più complesso, ora definitivamente chiarito, riguarda l'applicazione del criterio relativo alle comunicazioni Prtr (Pollutant release and transfer register) per le aziende che superano la soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento. Il decreto prevede che le imprese possano accedere ai benefici

se negli ultimi cinque anni non hanno superato per più di due volte le soglie di comunicazione Prtr (2 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi). Tuttavia, un approfondimento interpretativo ha precisato in modo inequivocabile l'ambito di applicazione di questa disposizione.
Le aziende soggette al regime Ippc (Integrated pollution prevention and control), dotate di autorizzazione integrata ambientale, possono utilizzare il criterio Prtr come "seconda chance". Si tratta tipicamente di impianti industriali di rilevanti dimensioni - raffinerie, acciaierie, stabilimenti chimici, cementifici - già inseriti in un sistema strutturato di monitoraggio ambientale. Per queste aziende, anche superando la soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento, resta possibile accedere ai benefici se dimostrano di non aver superato il limite di 2 tonnellate/anno in almeno tre delle ultime cinque comunicazioni Prtr.
Il chiarimento definitivo stabilisce che per le aziende non soggette a Ippc, il superamento della soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento comporta l'esclusione automatica dai benefici, senza possibilità di applicare il criterio Prtr come eccezione. Questa interpretazione risolve ogni ambiguità: il mancato rispetto del punto c) (produzione di oltre il 50% di Rsp destinati a smaltimento) determina l'inammissibilità al beneficio. Gli impianti sotto-soglia che non rientrano nel regime Ippc devono quindi necessariamente mantenere la percentuale di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento sotto la soglia del 50% per poter accedere ai benefici di Transizione 5.0.
Questa architettura normativa crea di fatto due regimi distinti: le aziende soggette al regime Ippc dispongono di un doppio livello di verifica, potendo ricorrere al criterio Prtr come salvaguardia anche in presenza di elevate percentuali di rifiuti pericolosi a smaltimento; le aziende non soggette al regime Ippc devono necessariamente rispettare la soglia del 50%, senza possibilità di eccezioni.
La distinzione riflette le diverse capacità organizzative e di monitoraggio tra aziende soggette e non al regime IPPC, ma pone sfide significative per le imprese operanti in settori intrinsecamente generatori di rifiuti pericolosi, come galvaniche, trattamenti superficiali o chimica fine.

Prospettive e opportunità

Il completamento del quadro interpretativo, pur delineando vincoli stringenti per alcune categorie di imprese, fornisce la certezza normativa necessaria per verificare la piena osservanza delle norme. Le aziende possono ora valutare con precisione la propria posizione e definire strategie mirate per l'accesso ai benefici.
Per le aziende non IPPC, la sfida diventa opportunità di ripensamento radicale dei processi produttivi verso modelli più circolari. L'impossibilità di ricorrere al criterio PRTR può trasformarsi in stimolo per innovazioni di processo che

riducano strutturalmente la generazione di rifiuti pericolosi o ne aumentino le possibilità di recupero.
Il framework normativo di Transizione 5.0, con questi chiarimenti definitivi, si conferma strumento selettivo ma efficace per orientare il sistema industriale verso standard ambientali elevati, coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e della neutralità climatica.

RIFIUTI

Rifiuti, le condizioni di legittimità per la fertirrigazione

Mauro Calabrese

La legittimità della pratica della fertirrigazione, che esclude dalla disciplina dei rifiuti gli effluenti zootecnici, altrimenti qualificati come rifiuti speciali non pericolosi, richiede la dimostrazione dell'esistenza di coltivazioni e l'adeguatezza dello spandimento alle esigenze colturali, rappresentando altrimenti un illecito smaltimento.

Cassazione penale

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 1° ottobre 2025, n. 32523, ha delineato le condizioni per la legittimità della pratica della cd «fertirrigazione», che consente il legittimo spandimento degli effluenti zootecnici per uso agricolo, confermando la condanna dell'imputato, titolare di azienda di allevamento di bovini, per il reato di abbandono illecito di rifiuti, di cui all'articolo 256, comma 2, del Dlgs n. 152 del 2006, per aver fatto defluire i liquidi provenienti dai paddock di stabulazione degli animali, privi di idonei sistemi di raccolta e regimentazione nel terreno circostante, e per aver depositato direttamente sul suolo letame proveniente dall'allevamento.

Gestione illecita

Il ricorrente ha contestato la condanna, quale legale rappresentante dell'azienda agricola dedita all'allevamento di bufale, per il reato contestato per aver illecitamente smaltito i rifiuti speciali non pericolosi, ovvero gli effluenti zootecnici, dispersi per ruscellamento sul suolo circostante, e per aver depositato cumuli di letame in maniere incontrollata, sulla scorta del presupposto per il quale il materiale contestato non potesse essere qualificato come «rifiuto», in quanto lavorato e riutilizzato ai fini della concimazione attraverso la pratica della cd «fertirrigazione».

Reflui animali

In punto di fatto, le sentenze di merito contestate hanno accertato come i paddok dove erano collocati gli animali fossero privi di cordolo per il contenimento delle deiezioni, mentre nella vasca di stoccaggio era presente un foro che consentivo il ruscellamento sul terreno circostante dei reflui, percorrendo parte del terreno

dell'azienda agricola fino a disperdersi nella vegetazione, oltre alla presenza di un cumulo di letame depositato direttamente sul suolo non impermeabilizzato, non risultando agli atti alcuna autorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, risultando accertata la circostanza della assenza di colture per l'utilizzo agronomico dei reflui contestati.

Buone pratiche

Come previsto dall'articolo 185, comma 2, lett. f), del Testo Unico ambientale, sono escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del Tua, recante le «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come sfalci e potature eseguiti come buone pratiche colturali, riutilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, come pure la posidonia spiaggiata, se reimmessa nell'ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, purché il riutilizzo avvenga attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Fertirrigazione legittima

Alla luce della definizione del Codice dell'Ambiente, sottolinea la sentenza, le materie fecali sono escluse dalla disciplina dei rifiuti a condizione che provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività, giustificando la pratica della fertirrigazione, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, purché sia certa esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, sempre che non sussistano dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con tale pratica colturale, come lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

Smaltimento illecito

In base ai principi enunciati, la Cassazione conferma la sussistenza del reato di cui all'articolo 256, comma 2, del Tua, risultando indimostrate le circostanze utili per escludere la responsabilità che, con specifico riferimento alla pratica della fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede l'esistenza di coltivazioni sulle aree di spandimento e l'utilizzo di effluenti zootecnici adeguati per quantità, qualità e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture, nonché l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, come nel caso deciso, dove lo spandimento di liquami e il conseguente ruscellamento sul suolo escludono la ricorrenza dei presupposti per sottrarre tale pratica alla disciplina dei rifiuti.

SMALTIMENTO

Eternit, chiarimenti del Mase per la messa in sicurezza

Mauro Calabrese

Chiarite le diverse procedure per la gestione della messa in sicurezza permanente di aree inquinate con scarti da demolizione con possibile presenza di cemento-amianto, a seconda che la bonifica avvenga sul posto o al di fuori in una discarica dedicata.

Interpello Mase

Fornendo indicazioni sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa ambientale vigente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Riscontro all'Interpello ambientale 24 settembre 2025, n. 174543, in tema di «Messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. corretta applicazione della procedura di cui all'articolo 24e del Decreto Legislativo n. 152/2006», rimandando per il resto al dicastero della Salute, competente in merito ai profili sulla salute e sicurezza collegati alla gestione dell'amianto.

Detriti da demolizione

Il quesito posto da un Comune lombardo agli Uffici del Mase riguarda la corretta procedura di messa in sicurezza cui sono tenuti i proprietari, comprese le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Locali, di aree dismesse potenzialmente inquinate a causa della presenza nel terreno di detriti da demolizione, non rientranti nella nozione di «materiali di riporto», come definiti dal Dl n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2012, rifiuti che spesso presentano scarti derivanti da attività edili e da processi industriali e che si trovano a volte a varie profondità, compresi frammenti in cemento amianto (Eternit), ovvero altre tipologie di scarti da demolizione.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto di sottoporre la Mase una valutazione circa la correttezza di ipotizzare, in simili casi, la realizzazione di un intervento finalizzato alla «Messa in Sicurezza Permanente» (MISP), di tutto o parte del sito, anche in presenza di rifiuti contenenti amianto, quale valida alternativa alla rimozione e smaltimento totale di tali rifiuti pericolosi, in quanto soluzione

che finirebbe per comportare, per il soggetto interessato alla bonifica, l'insostenibilità economica dell'operazione, visti i costi considerevoli di smaltimento, con conseguente rinuncia alla riqualificazione del sito inquinato.

Messa in sicurezza

La definizione di MISP, dettata dall'articolo 240, comma 1, lettera o), del Dlgs n. 152 del 2006, prevede l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, attraverso la messa in opera di piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Contaminazione rifiuti

Alla luce delle previsioni normative, il Mase ha ribadito e illustrato quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2023 sulla portata del citato articolo 240 del Testo Unico ambientale, chiarendo che in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti, sia necessario distinguere due diverse soluzioni, laddove la prima, in caso di interventi di messa in sicurezza realizzati sul posto, ovvero effettuati senza rimozione dei rifiuti, prevede l'attuazione delle modalità di cui all'Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del Tua, secondo le modalità ivi previste, dovendo il relativo progetto essere autorizzato dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del Tua, che disciplina le procedure operative e amministrative qualora dall'analisi di rischio emerga che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), applicandosi invece la procedura del successivo articolo 252, comma 4, che prevede la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 in caso di Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Discarica esterna

Nel secondo caso, invece, laddove sia prevista la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi al di fuori del sito contaminato, con rimozione e conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento, la normativa applicabile è quella prevista dal Dlgs n. 36 del 2003, recante attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, specificando il Mase che, trattandosi di un impianto per l'attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del Codice ambientale e che la relativa approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, laddove per i SIN ai tale approvazione ha effetto di ricomprendere tutti gli atti di assenso.

Salute e sicurezza

Chiarite le procedure amministrative autorizzatorie da seguire, per gli aspetti ambientali, il Mase ha ricordato che la normativa specifica sull'amianto è dettata dalla Legge 27 marzo 1992, n.257 e dal Decreto 6 settembre 1994 del Ministero della Salute, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto», concludendo che l'Amministrazione istituzionalmente competente in materia, per quanto attiene i profili specifici riguardanti la messa in sicurezza dell'amianto, sia il dicastero della Salute, verso il quale gli interpellanti dovranno rivolgere le richieste di chiarimento.

RACCOLTA

Capsule di caffè, via libera alla raccolta semplificata

Mauro Calabrese

Raccolta differenziata con piccoli mezzi per incentivare il recupero e riciclo o il corretto smaltimento dei rifiuti da capsule di caffè o altri infusi monouso, sempre più diffuse sul mercato e nell'uso domestico.

Albo Gestori

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 7 ottobre 2025, n. 233, del Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), diventano definitivamente operative le previsioni della «Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori ambientali n. 3 del 14 aprile 2025 (raccolta e trasporto di capsule di caffè)» destinate a semplificare gli oneri a carico degli operatori, incentivando la raccolta differenziata.

La Delibera dell'Albo Gestori, in particolare, prevede la «Modifica della Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 ai fini di consentire l'iscrizione all'Albo nella Categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti», prevedendo da subito la possibilità di iscrizione.

Capsule di caffè

Vista la crescente diffusione e utilizzo, anche per l'uso domestico, di caffè e di altri infusi, con incremento dell'uso anche domestico, la Delibera tiene conto dell'esigenza di indirizzare la corretta raccolta differenziata, in un'ottica di Economia Circolare, finalizzata al recupero e al riciclo, delle relative frazioni esauste identificate dal codice EER 20 01 99, che identifica le «altre frazioni non specificate altrimenti» dei rifiuti urbani, ovvero quei rifiuti che non rientrano in categorie specifiche, per favorirne l'inserimento all'interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata.

Tale tipologia di rifiuti può essere conferito presso i Centri di raccolta comunali ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs n. 116 del 2020, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, laddove ha integrato l'Allegato I, paragrafo 4.2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, recante la «Disciplina dei

centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato», con il punto 45bis relativo alle altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio.

Categoria 1

Per integrare correttamente la raccolta di tale tipologia di rifiuti, l'Albo ha deliberato di consentire alle imprese che intendono svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti di avvalersi delle dotazioni minime di personale e veicoli individuate dalla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, quindi anche con l'impiego di piccoli mezzi con portata limitata, integrando la tipologia di rifiuto identificata dal codice EER 20 01 99 «capsule di caffè o altri infusi esausti» nella Tabella D2 dell'Allegato D, recante i «Requisiti minimi per l'iscrizione nella Categoria 1: sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani» che riguarda la raccolta di abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce e toner esausti e olii e grassi combustibili.